



**Regione Toscana**

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**  
***Settore Valutazione Impatto Ambientale***

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
**(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

**Riunione del 13/01/2025**

**Oggetto:** [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR).  
Proponente: F.E.R.A. Srl.

Il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 10.15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Titolare di incarico di Elevata Qualifica (EQ), Ing. Anna Maria De Bernardinis delegata a presiedere la seduta dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini con OdS n.6 del 17/11/2022, apre la terza riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata con nota prot. 0596235 del 14/11/2024 e successivamente rinviata con nota prot. 0633916 del 05/12/2024 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR ) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Badia Tedalda, Comune di Sansepolcro, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po - bacino Marecchia Conca, Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere, ARPAT - Settore VIA/VAS, Azienda U.S.L. Toscana sud-est - Dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, IRPET, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa Comando 1° Regione Aerea Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa Comando Interregionale Marittimo nord Ufficio infrastrutture/demanio, Istituto Geografico Militare Toscana SM Ufficio logistico infrastruttura e servitù militari, Comando Legione Carabinieri Toscana Ufficio Logistico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Emilia-Romagna, ENAC – Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Terna Rete Italia Spa, Aeronautica Militare – C.I.G.A. - Servizi spaziali Aerei e Procedure di volo, Comando Squadra Aerea – 46^ Brigata Aerea, Ministero della Difesa – Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ANSFISA (ex USTIF Firenze), Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII, Comune di Caprese Michelangelo, Comune di Sestino, Regione Emilia Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Rimini, Unione dei Comuni Valmarecchia, Comune di Casteldelci, Provincia di Forlì-Cesena, Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Verghereto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Autostrade per l'Italia Spa e i seguenti Settori regionali: Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore VAS e VINCA, Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, Settore Sismica, Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Idrologico e Geologico regionale, Settore Tutela Acqua e costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio,

Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Settore Miniere, Settore Autorità di gestione FEASR, Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione. Usi civici, Settore Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale.

è stato altresì convocato il proponente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative Srl (FERA srl), ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

<b>Soggetto</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Funzione</b>
Comune di Pieve Santo Stefano	Paolo Donati Sarti	Responsabile
Provincia di Arezzo	Stefania Vanni	Responsabile
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo	Federico Salvini	Delegato
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	Riccardo Guardi	Delegato
Settore VAS VINCA	Domenico Scrascia	Responsabile
ARPAT Settore VAS/VIA	Antongiulio Barbaro	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente FERA srl: Raimondo Riccio Cobucci, Paolo Fazzino, Lorenzo Domenichini, Nicola Bertacchi, Paolo Papucci, Andrea Riccardo Pirovano, Angela Giordano;

per il Comune di Pieve Santo Stefano sono presenti il Sindaco Claudio Marcelli, il vice Sindaco Massimo Mormii e il consigliere Gianluca Finocchi;

sono infine presenti Paolo Dall'Antonia per il Settore VIA, Elena Poli, Gianni Porcellotti per il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Marianna Zenone per il Settore Genio Civile Valdarno superiore;

Il Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, con nota prot. 0653753 del 17/12/2024 ha comunicato di non poter partecipare alle presente riunione per precedenti impegni non annullabili. Conferma quanto precedentemente espresso.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, riportate nella successiva tabella.

<b>Titolo abilitativo</b>	<b>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</b>
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005	Regione Toscana - <i>Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia</i>
Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo
Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;	Regione Toscana - <i>Settore regionale</i>

	<i>Genio Civile Valdarno Superiore</i>
Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000;	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;	ANAS
Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Autorizzazioni uniche ambientali</i>
Permesso a costruire;	Comune Badia Tedalda Comune Pieve Santo Stefano
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;	Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere
Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;	MIMI
Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998; VVFF	VV.F. - Comando provinciale di Arezzo
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota;	Forze Armate
Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Sismica</i>
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;	ENAC
Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;	<i>Settore regionale Miniere</i>
Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente;	SNAM
Nulla osta per la connessione alla rete elettrica e per le interferenze con infrastrutture di competenza	TERNA Spa; e-Distribuzione Spa
Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015	Regione Toscana - <i>Settore regionale VAS e VINCA</i>

### **SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO**

Si richiama integralmente il verbale della precedente (seconda) seduta di Conferenza dei Servizi del 17/07/2024 unitamente ai contributi istruttori e ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di approfondimento sugli studi già presentati, alla luce delle osservazioni formulate dal Settore "VAS VINCA" nel contributo espresso del 25/07/2024 (prot. 0416407)

## **AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO**

il Settore VIA con nota prot. 0432418 del 02/08/2024 ha trasmesso ai soggetti interessati e al Proponente il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 17/07/2024;

in data 23/10/2024 (prot. 0556514 del 23/10/2024) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 17/07/2024;

a seguito della nota prot. 0596235 del 14/11/2024 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di:

Comune di Casteldelci (prot. 0009054 del 09/01/2025), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0013069 del 13/01/2025), Comune di Badia Tedalda (prot. 0013082 del 13/01/2025),

e dei seguenti Settori regionali:

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0609022 del 21/11/2024), Settore VAS Vinca (prot. 0013031 del 12/01/2025) e Settore Autorità di gestione FEASR (prot. 0011431 del 10/01/2025);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatti salvi gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

## **DESCRIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTI NELLE INTEGRAZIONI**

Si sintetizzano di seguito i principali chiarimenti che sono stati inseriti dal proponente nel progetto depositato in data 23/10/2024:

- PSS-1.22A\_Chiarimenti e approfondimenti II Cds (104risp\_contrII)
- PSS-4.27A\_Interferenza cavidotto con telecomunicazioni (105int\_tele)
- PSS-5.34A\_Chiarimenti e approfondimenti VAS e VIncA (II) (106appr\_ambII)
- PSS-5.35A\_Misure di mitigazione e compensazione (107mit\_amb)

### **Chiarimenti e approfondimenti II Cds**

Sono riportate le risposte alle questioni avanzate nei contributi trasmessi a seguito della convocazione della seconda Conferenza dei servizi del 17/07/2024.

#### **Nuove Acque Spa**

il Proponente accetta le prescrizioni riportate nel contributo:

- la Società proponente provvederà a prendere contatti con il gestore prima dell'inizio dei lavori al fine di effettuare tracciamento delle tubazioni interferenze e dare precise indicazioni tecniche in funzione della posizione delle condotte rilevate e della posa dei nuovi cavidotti;
- sarà messa in posa alla base degli scavi di fondazione il "tessuto non tessuto di adeguata grammatura al fine di impedire il diffondersi del cemento all'interno del sistema di fratturazione presente nel substrato roccioso". Inoltre, verrà impedito alle acque di dilavamento raccolte nell'area di installazione degli aerogeneratori di scorrere verso l'opera in esame.

#### **Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale**

come richiesto anche Autostrade per l'Italia SpA risulta coinvolto nel procedimento autorizzativo.

#### **Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo Cambiamenti climatici**

Il Proponente conferma la precisazione fatta dal Settore, ovvero che nonostante il rimboschimento di 16.900 mq e rinforzo del sistema boschivo nei pressi del Campo base secondo quanto prescritto dal Settore paesaggio della Regione Toscana per 702 mq, queste opere di ripristino non sono state considerate nel computo del rimboschimento compensativo che la scrivente ha deciso di monetizzare ai sensi della Legge forestale.

### Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia

il Proponente conferma che nel corso dell'iter procedurale provvederà a pubblicare su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale il nuovo Avviso al pubblico, dandone contestuale riscontro via PEC al Settore di competenza ed al Settore VIA.

### Autostrade per l'Italia spa

come richiesto il Proponente si farà carico di condividere e concordare con Autostrade per l'Italia Spa le modalità ed i tempi di circolazione dei mezzi eccezionali previsti con le Direzioni di Tronco competenti per i tratti autostradali interferenti, preliminarmente all'avvio della fase di trasporto degli aereogeneratori.

### Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

il Proponente risponde solamente ai tre nuovi paragrafi aggiunti dalla Soprintendenza rispetto al primo contributo trasmesso al quale ha già dato riscontro.

- La Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli artt. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee ope legis) avrebbe natura vincolante; inoltre considerato che l'impianto ricade in aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 142 del d.lgs 42/2004 e dista 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo (tutelato invece quale bene culturale ex art. 136 del d. lgs. 42/2004), l'impianto ricadrebbe in area non idonea e, comunque, sarebbe soggetto a parere paesaggistico vincolante. Al riguardo, il Proponente osserva che:

- l'impianto non ricade direttamente in area vincolata ex art. 136 del d. lgs. n. 42/2004 e, dunque, è pacificamente da escludere che ricada in area non idonea in senso proprio;
- le fasce di rispetto dai beni vincolati non sono automaticamente qualificate come non idonee né dal d. lgs. n. 199/2021, né dal d.m. 21 giugno 2024;
- in ogni caso, il d.m. 21 giugno 2024 è stato oggetto di una pluralità di ricorsi dinanzi al Giudice Amministrativo che, in forza delle ordinanze cautelari 3872, 3870, 3868, 3866, 3867, 3869, adottate dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2024, dovranno essere decise entro il 31 dicembre 2024, e dunque prima della scadenza del termine entro il quale le Regioni sono chiamate a individuare le aree idonee.
- Il Proponente sottolinea che una cosa è tenere conto del parere espresso dalla Soprintendenza, il che è ovviamente doveroso, un'altra è attribuire a tale parere valore vincolante: ciò che l'Ordinanza della Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 – 01) ha chiarito che non solo la conferenza di servizi deve proseguire nonostante il dissenso motivato del MIC, ma anche – e soprattutto – che può concludersi con un provvedimento positivo.

### Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy

Il Proponente rimanda al documento Asseverazione MIMIT rinominato 021att\_mimit, per adempiere alla presentazione, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato Territoriale competente, della dichiarazione asseverata di assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (vedere PSS-4.27A\_Interferenza cavidotto con telecomunicazioni rinominato 105int\_tele), unitamente all'atto di sottomissione. Successivamente verranno segnalate al Ministero le date di inizio e fine lavori inerenti il progetto in esame.

### Comune di Casteldelci

Il Proponente evidenzia che al fine di minimizzare gli impatti sul paesaggio, è stato condotto un accurato studio sull'effetto cumulo, come meglio specificato nella documentazione agli atti e, vista la notevole distanza da Casteldelci, l'orografia dell'area e gli ostacoli verticali che si frappongono tra il progetto di "Passo di Frassineto" e il territorio comunale, come meglio descritto negli elaborati di rito, non si rilevano impatti che possano creare ripercussioni negative nei confronti degli interessi comunali.

Per quanto riguarda la tematica "Aree idonee" argomentata dal Comune rimanda a quanto già esposto per il contributo della Soprintendenza.

### Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Proponente in risposta alla richiesta di fornire ulteriori chiarimenti sull'intervento Ob.42, presenta alcune ulteriori viste e alcune considerazioni sul rivestimento del muro in ca. Come espresso in precedenza, il rivestimento rispetterà le caratteristiche delle murature esistenti lungo la stessa strada, per materiale, dimensione dei conci e tessitura. Vista la struttura esistente sono state individuate alcune soluzioni in

commercio similari in pietra, con diversa dimensione dei conci e tessitura semi-regolare. Maggiori dettagli saranno specificati successivamente in accordo con gli Enti preposti. In conclusione, il Proponente accetta la di mantenere le alberature di nuovo impianto durante la fase di smontaggio degli aerogeneratori, e conferma che il muro in c.a. di contenimento della scarpata conseguente l'ampliamento del tornante lungo la SR 258 (Ob42) è stato progettato in modo da seguire il profilo morfologico della collina.

#### Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Il Proponente sottolinea di avere già dato riscontro al contributo con l'elaborato PSS- 1.17A\_Risposta Integrazioni PAUR rinominato 082risp\_int già agli atti della CdS.

#### Settore VAS Vinca

Il Proponente rimanda ai nuovi elaborati PSS-5.34A\_Chiarimenti e approfondimenti VAS e VincA e PSS-5.35A\_Misure di mitigazione e compensazione.

#### ANAS

il Proponente accetta le specifiche espresse nel contributo ovvero:

- In riferimento al passaggio del cavodotto sulla SS258, gli interventi saranno programmati con i Tecnici Anas competenti rispetto alla Gestione della viabilità. Prima dell'avvio di ogni attività di interesse della strada, verranno richieste con congruo anticipo le dovute autorizzazioni alla S.T. Toscana Anas S.p.A.
- Per quanto attiene i trasporti eccezionali che interesseranno le arterie stradali SS3bis e SS258, queste saranno oggetto di ulteriore definizione a seguito dell'autorizzazione in PAUR, dopo la scelta definitiva degli aerogeneratori e prima della loro installazione. A tal merito, tutta la documentazione relativa ai trasporti eccezionali previsti verrà trasmessa con ampio anticipo alla Struttura Territoriale Anas per le debite valutazioni di competenza e successiva eventuale autorizzazione.

#### **PSS-5.35A\_Misure di mitigazione e compensazione**

Il Proponente, sulla base di ben due anni di monitoraggi, propone un piano preventivo di mitigazione degli impatti ambientali in linea con la Direttiva comunitaria; Il proponente ha anche studiato un eventuale piano di compensazione, qualora la Regione e/o gli Uffici competenti in materia ritenessero tali misure di mitigazione non sufficienti. Precisa che tali misure compensative, non sono conseguenza di una residua criticità ambientale aprioristica, bensì debbono essere intese come un impegno da parte del Proponente all'instaurazione di una sinergia tra lo sviluppo energetico e la conservazione della biodiversità, fondata sul principio di sostenibilità ambientale.

#### Misure di mitigazione

Per quanto riguarda l'avifauna, il sistema di rallentamento e/o spegnimento delle turbine eoliche tramite intervento su SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rappresenta una soluzione innovativa per la protezione della fauna selvatica, in particolare di uccelli. Questo approccio integra tecnologie di monitoraggio visivo con sistemi di automazione industriale.

Per quanto concerne, invece, la chiroterofauna il curtailment, ovvero la riduzione della velocità e/o la sospensione della rotazione delle pale ad una determinata velocità del vento (nei periodi più sensibili per l'attività di tali specie) rappresenta una misura di mitigazione efficace per ridurre la mortalità in un sito.

Inoltre, la recinzione delle aree degli aerogeneratori, al fine di prevenire il pascolo nelle immediate vicinanze delle turbine, ha lo scopo di limitare l'effetto attrattivo nei confronti dei chiroteroteri provocato dagli insetti e, quindi, ridurre il rischio di impatto diretto con le turbine a progetto.

#### Misure di compensazione

Sono ipotizzati interventi per il miglioramento della sicurezza ambientale delle linee elettriche nell'area vasta del parco eolico si articolano su diverse azioni fondamentali. Sono riportate alcune proposte di intervento che andranno valutate insieme all'ente gestore del Sito Natura 2000 Alpe della Luna e incrociate con gli interventi di messa in sicurezza delle linee AT e MT contenuti nelle misure di conservazione del sito.

Come primo intervento, sarebbe opportuna la messa in sicurezza della linea AT 132 kV (1.9 km) entro i confini del sito Natura 2000 ZSC IT5180010 "Alpe della Luna con l'obiettivo principale di ridurre gli impatti ambientali, in particolare il rischio di collisioni ed elettrocuzioni per l'avifauna. Per raggiungere questo scopo, potrebbero essere installati dispositivi anti-collisione e protezioni che contribuiranno a limitare la mortalità degli uccelli.

Un secondo intervento potrebbe riguardare la linea di media tensione situata al passo di Viamaggio (circa 1.500 metri) con l'obiettivo di eliminare completamente il rischio di elettrocuzione per gli uccelli. A tal fine, si potrebbe procedere all'isolamento del tratto di linea MT, implementando dispositivi di protezione e adeguando la struttura esistente.

Per garantire l'efficacia delle misure mitigative e compensative il Proponente prevede di implementare strategie di mantenimento a lungo termine quali monitoraggio, manutenzione delle infrastrutture, sensibilizzazione della comunità.

### **Chiarimenti e approfondimenti VAS e VincA**

L'elaborato è stato predisposto al fine di chiarire ed approfondire le considerazioni istruttorie del Settore regionale VAS e VincA (AOOGRT/AD prot. 0416407 del 25/07/2024); la struttura del testo ricalca la suddivisione per punti come dalle conclusioni del parere del Settore VAS e VincA.

#### **Chiroterri**

1. Sono stati corretti degli errori dovuti a refusi e dettagliato le ore di osservazione presso ciascuna torre.
2. L'elevato numero di contatti registrato nel 2023 anche se le condizioni riferite nello studio di incidenza indicavano un periodo arido, con assenza di prede, quindi sfavorevole potrebbero sembrare in contrasto. Questo fenomeno può essere interpretato attraverso le fluttuazioni stocastiche tipiche delle popolazioni di chiroterri. Le dinamiche ecologiche sono complesse e soggette a molteplici influenze, che possono portare a risultati inattesi anche in condizioni sfavorevoli.
3. Per quanto le indagini effettuate per la ricerca di rifugi non effettuate in periodo ottimale evidenzia che sono state effettuate delle nuove uscite nel mese di agosto in tutti i rifugi ritenuti idonei la volta precedente. Nel mese di agosto, nonostante non sia il mese suggerito dalle linee guida della Regione Toscana, la presenza delle colonie all'interno dei rifugi nei mesi estivi è stabile, ovvero gli animali non lasciano il rifugio prima di fine ottobre per spostarsi nei siti di svernamento e quindi è indifferente rispetto ad un monitoraggio nei mesi di giugno e luglio. I risultati sono invariati rispetto alla prima indagine di aprile tranne che per i siti R1 ed R4. L'Hotel abbandonato in posizione R1 aveva segni inequivocabili della presenza, in passato, di grandi colonie di Vespertili e anche della presenza di Rinolofidi. Tuttavia, stranamente, l'esito è stato negativo nei punti idonei dell'edificio. Non è stata trovata nessuna presenza e nemmeno nuovi segni di utilizzo nei quattro piani dell'hotel che presentavano tracce datate. Il punto R4 è una casa sulla strada in ottime condizioni, nuova ma a cantiere fermo. Qui le tracce erano molte e sono state confermate dalla presenza di individui isolati di Vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*).  
Le verifiche condotte nel mese di agosto hanno fornito un quadro più rassicurante riguardo la presenza di chiroterri nel sito in esame; questi risultati suggeriscono che le preoccupazioni iniziali potrebbero essere state eccessive, rafforzando la fiducia nella situazione complessiva del sito.
4. Le nuove informazioni ricavate dagli ulteriori sopralluoghi effettuati in agosto 2024 confermano solamente la presenza di individui isolati. Tuttavia, il sito dell'hotel abbandonato che destava maggiori preoccupazioni poiché con certezza erano presenti in passato una o più grandi colonie ha invece dato conferma di un esito negativo restando un sito da tenere in considerazione.
5. Non ci sono altre aree protette o simili per cui poter effettuare un confronto significativo per il valore della chiroterrofauna nell'area in esame. Il Parco delle Foreste Casentinesi rappresenta la località più vicina e, sebbene il paragone con gli studi lì condotti possa avere un valore relativo, è l'unico riferimento disponibile.
6. Le specie di margine o di aree aperte (presenti nel sito in questione secondo i monitoraggi), potrebbero risentire di effetti attrattivi, tuttavia, la creazione delle piazzole non appare fornire, per il progetto in esame, un aumento significativo delle superfici di margine rispetto a quanto già oggi presente in aree con un'ampia presenza di zone marginali e molte zone aperte post pascolo. Inoltre sono state previste due misure di mitigazione descritte nel documento "PSS-5.35A\_Misure di mitigazione e compensazione".
7. Il Proponente è disponibile ad applicare la misura mitigativa proposta, innalzando la velocità di attivazione dei rotori a circa 5 m/s durante le ore notturne e nei mesi di agosto e settembre, a partire dal momento in cui il parco entra in esercizio.
8. per le possibili criticità legate alla creazione di nuove aree di foraggiamento per la creazione di piazzole e viabilità nelle aree boscate sono state fornite misure più dettagliate e specifiche che possano affrontare queste problematiche in modo più efficace, per ridurre al minimo gli effetti negativi (vedere documento "PSS-5.35A\_Misure di mitigazione e compensazione").
9. Il proponente concorda sul fatto che gli studi condotti dalla società Dream per la Provincia di Arezzo evidenziano un potenziale impatto significativo degli impianti eolici sulla popolazione locale di chiroterri, in particolare per quanto riguarda le collisioni. Tuttavia, l'area del progetto di impianto è stata valutata in modo rigoroso secondo un protocollo adeguato e le misure di mitigazione proposte sono volte a ridurre e compensare eventuali impatti, garantendo una gestione responsabile delle risorse naturali.
10. Il proponente ritiene che le misure mitigative proposte siano sufficienti per affrontare le preoccupazioni relative agli effetti di impatto diretto sulle specie di chiroterri, comprese quelle potenzialmente presenti nei Siti Natura 2000. Le due misure di mitigazione individuate vanno ad operare su due fronti: uno relativo all'operatività dell'impianto, ed uno connesso all'utilizzazione delle aree adiacenti alle turbine; queste due

strategie, se combinate assieme, permetterebbero di ridurre significativamente il rischio di collisione di tali specie con le pale eoliche a progetto, contribuendo quindi alla loro protezione e conservazione.

#### Avifauna

1. Un numero elevato di avvistamenti in determinati giorni e periodi è spesso legato alla casualità dei movimenti dell'avifauna locale e migratrice. Le osservazioni riguardanti possibili confusioni tra specie sono da considerarsi soggettive, poiché i rilievi sono stati effettuati da personale esperto e qualificato. In caso di dubbi, che sono comprensibili date le difficoltà legate all'osservazione a grande distanza o in specifiche condizioni di luce e turbolenza, i dati vengono classificati come "incertae sedis". I rilievi sono sempre riportati con precisione. La distinzione tra specie migratrici e stanziali è stata effettuata quando possibile.

2. Il campionamento effettuato, sebbene non completamente sovrapponibile alle evidenze metodologiche di Campedelli et al. 2012, ha comunque registrato i numeri indicati per le specie. È importante considerare che solo monitoraggi a lungo termine possono chiarire se i passaggi di un determinato anno siano influenzati da fattori specifici o rappresentino un trend diverso rispetto a quanto osservato oltre dieci anni fa. I rilievi sono stati condotti in conformità con il protocollo della Regione Toscana e sono pertanto considerati affidabili.

3. I dati sono stati raccolti con la necessaria competenza e seguendo protocolli rigorosi e ben definiti. La serie di informazioni raccolte copre in modo ampio i periodi e le fasi fenologiche significative per l'avifauna locale, rendendoli del tutto adeguati per l'utilizzo nella caratterizzazione faunistica, come ampiamente descritto, e per la valutazione degli impatti potenziali. I rilievi riportano numeri e specie in modo dettagliato, assicurando così la loro affidabilità. Inoltre sono state condotte analisi sul campo per due anni, anziché solo uno come da protocollo regionale.

4. L'analisi degli effetti cumulativi è stata condotta sulla base delle conoscenze acquisite. Ritenere che non sia sufficientemente approfondita implica che sia stata realizzata, ma non viene specificato quali aspetti necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. Gli effetti cumulativi dei parchi eolici possono derivare da collisioni tra gli uccelli e la presenza di più impianti, che possono causare allontanamento e frammentazione degli habitat. Nella zona in esame, sono stati identificati altri tre impianti nel raggio di 10 km, tra cui il parco eolico "Badia del Vento", con 7 aerogeneratori, e due progetti a Poggio dell'Aquila.

Il Proponente ritiene improbabile un impatto cumulativo significativo sul popolamento nidificante e sulla migrazione dell'avifauna, grazie alla distanza ed alla diversa conformazione dei crinali. Anche il posizionamento delle torri appare favorevole a ridurre gli effetti cumulativi, con un impatto potenzialmente molto basso per le specie non veleggiatrici.

5. In diversi punti, è stato evidenziato come la componente 'nidificanti', considerando le dimensioni dell'area e la tipologia e orografia del territorio, non mostri variazioni significative tra le potenziali zone di influenza di ciascun aerogeneratore. Di conseguenza, una valutazione individuale potrebbe non fornire informazioni utili. Analogamente, le direzionalità di volo, i numeri e la tipologia di flusso migratorio osservati indicano che un'analisi per singolo aerogeneratore avrebbe una funzione limitata.

6. Il proponente riconosce la problematica della conservazione degli spazi aperti in Appennino, un tema che è al centro del dibattito da anni, soprattutto a causa della riduzione del pascolamento e della conseguente perdita di habitat per molte specie. Il Proponente propone un piano preventivo di mitigazione degli impatti ambientali ed ha studiato anche un eventuale piano di compensazione, qualora la Regione ritenesse tali misure di mitigazione non sufficienti.

#### **ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI**

il Comune di Casteldelci, con nota prot. 0009054 del 09/01/2025 "*comunica che non sono state superate le criticità evidenziate nei precedenti contributi istruttori. Le notevolissime dimensioni degli aerogeneratori previsti (112 metri al mozzo e 180 m di altezza complessiva comprensiva del raggio delle pale), comporterebbero, anche a considerevole distanza e nelle zone contermini, una forte trasformazione e alterazione del paesaggio con implicazioni e ripercussioni negative anche sul Comune di Casteldelci.*

*Risulta inoltre che l'inidoneità dell'area ad ospitare un impianto con questa conformazione, sia stata confermata dal DM 21 Giugno 2024 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Infatti l'art. 7 comma 2 del DM 21 Giugno 2024 prevede espressamente che: "*

*Per l'individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica (...)"*

*In aggiunta il D.M. 21 Giugno 2024 definisce come NON IDONEE, le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono esclusi da questi vincoli gli impianti rinnovabili già esistenti e i loro rifacimenti. Di conseguenza tutti gli impianti in corso di VIA devono essere assoggettati alla fascia di rispetto dai beni tutelati. Si conferma pertanto il parere NEGATIVO.”;*

il Comune di Badia Tedalda nella nota Prot. 0013082 del 13/01/2025 riporta quanto segue:

*“Visto il Verbale della Conferenza di Servizi n. 2 del 25.07.2024, pervenuto a questo Ente il 03.08.2024 con prot. n. 4390, in cui si richiede espressamente il parere del Comune di Badia Tedalda sulla documentazione integrativa presentata dal Proponente in merito ai rilievi formulati dall'Ente in data 18.03.2024, prot. n. 1255, si comunica che:*

*1. Si prende atto delle osservazioni del Proponente in riferimento alle verifiche di conformità e compatibilità urbanistica.*

*2. Per quanto riguarda la verifica di compatibilità paesaggistica, preso atto delle n. 16 nuove fotosimulazioni presentate, riguardanti esclusivamente il territorio comunale di Badia Tedalda, si fa presente che, seppure non ci sia una contemporanea visione dai punti di vista individuati di tutti gli impianti eolici, comunque gli stessi risultano visibili in sequenza più volte. Viene così ad essere modificata l'immagine storicizzata del paesaggio e dell'ambiente circostante, compromettendo la percezione e l'esperienza dei luoghi ed alterandone la loro autenticità.*

*Premesso ciò, pur riconoscendo i benefici legati alle energie rinnovabili in relazione alla sostenibilità ambientale, si confermano gli aspetti negativi riguardo l'installazione del Parco eolico “Passo di Frassineto”.”;*

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo nella nota Prot. 0013069 del 13/01/2025, richiamati i pareri negativi già espressi nel corso del procedimento, in conclusione così si esprime *“ritenendo l'intervento non compatibile col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio PARERE NEGATIVO alle opere oggetto di istanza di cui al Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto”.*

il Settore VAS VINCA nella nota Prot. 0013031 del 12/01/2025 in conclusione così si esprime:

*“ VALUTATO CHE*

*Gli ultimi elaborati prodotti inerenti gli aspetti di competenza sono costituiti da controdeduzioni al precedente parere di questo Settore (Studio C) e dalle proposte di mitigazione e compensazione (Studio D); con i dispositivi di mitigazione e compensazione il proponente ritiene di attenuare le incidenze al di sotto del livello di significatività.*

*Tuttavia si è verificato che:*

*- Il quadro conoscitivo appare incerto con discrasie nei metodi di rilevamento riferiti (durata del monitoraggio per i chiroterri) e discrasie fra tali metodi ed i dati restituiti; gli autori stessi hanno dapprima sollevato dubbi sull'attendibilità dei dati rilevati sull'avifauna e successivamente hanno mitigato le precedenti affermazioni con deduzioni non sempre condivisibili. Il quadro generale appare incerto, per quanto le stagioni di rilievo riportate siano state anche superiori a quanto indicato nelle Linee Guida regionali (2012); l'attendibilità e la robustezza del quadro conoscitivo costituisce il presupposto per verificare le eventuali criticità ed adottare idonee misure di mitigazione.*

*- Sono proposte misure di compensazione diverse dal precedente studio (in cui si proponeva il recupero di habitat aperti – Studio B); al di là dell'incongruenza con la fase del procedimento, le nuove compensazioni presentate appaiono come azioni di miglioramento ambientale e non risposte a specifiche criticità non mitigabili connesse al progetto in esame, secondo l'accezione della direttiva Habitat art. 6.*

*- Per i chiroterri i dati contraddittori sulla durata del monitoraggio, le elaborazioni prodotte e le metodologie descritte, portano ad un quadro conoscitivo non chiaro, in cui l'entità della frequentazione delle aree dell'impianto da parte delle specie potrebbe risultare sottostimata.*

*- Il curtlaiment, quale misura di mitigazione proposta per gli impatti diretti sui chiroterri, può abbassare il rischio di morte per collisione, ma non eliminarlo; il periodo di applicazione proposto (agosto-settembre)*

*non risulta tener conto dei mesi di maggiore frequentazione dell'area da parte dei chiroterri, secondo i dati di monitoraggio restituiti, mantenendo dunque un rischio di impatto alto nei periodi con maggiore attività.*

*- Permangono potenziali effetti negativi non mitigati o non sufficientemente mitigati: la sottrazione di habitat di rifugio per i pipistrelli forestali, la sottrazione di habitat trofici ed un potenziale effetto trappola dovuto all'apertura di piazzole e piste di servizio attorno agli aerogeneratori. Anche se le piazzole fossero recintate, si creerebbero comunque nuove direttrici di volo e di foraggiamento generabili dall'apertura della viabilità, soprattutto all'interno delle aree boscate; il movimento delle pale eoliche soprattutto nelle zone di crinale, grazie alle correnti ascensionali può generare la concentrazione di insetti e quindi una attrattiva per i predatori, soprattutto per quelli, come le nittelle, che foraggiano ad alta quota. Non si ritiene di poter escludere effetti di impatto diretto ed indiretto sulle specie di chiroterri, alcune delle quali potenzialmente presenti anche nei Siti Natura 2000.*

*- Per l'avifauna, come sopra argomentato, permangono dubbi sull'efficacia dei dispositivi di dissuasione/blocco/ emissione di segnali acustici. Tali dispositivi potrebbero accentuare l'effetto barriera producibile dalla disposizione delle pale eoliche, concorrendo ad aumentare la frammentazione delle aree naturali e degli habitat, producendo potenzialmente un allontanamento delle specie in generale, anche appartenenti ad altri taxa, per l'aumento del rumore dell'impianto e quindi generando possibili cambiamenti nell'uso dei territori, nella mobilità delle specie da e per i Siti Natura 2000 più prossimi, nella loro distribuzione, nell'interazione con le metapopolazioni di area vasta e nei transiti nelle fasi di migrazione e di dispersione.*

*- Permane la sottrazione di habitat di specie, per gli uccelli, di ambienti idonei alla nidificazione di Averla piccola e di foraggiamento per i rapaci, accentuata dai dissuasori proposti: l'effetto di allontanamento ricercato con i dissuasori renderebbe quindi l'area non utilizzabile/idonea, con possibili cambiamenti nei comportamenti delle specie locali, anche nelle vicine aree protette.*

*- Permangono le criticità generali legate alla localizzazione dell'impianto in un'area di crinale, presso un valico montano, presso Aree Tutelate (Riserva naturale regionale Bosco di Montalto e omonimo sito di interesse regionale; ZSC Alpe della Luna) e in zone che la letteratura di settore (Dream e C.O.T.) individua come critiche per la presenza dei rapaci.*

*- Anche ammettendo effetti contenuti di collisione con i rapaci, ma non escludibili del tutto, si confermano le criticità già rilevate in termini di allontanamento delle specie, di perturbazione degli individui e probabilmente delle popolazioni, interferenze sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quelle in esame, perdita di habitat di riproduzione per passeriformi, anche di interesse conservazionistico e di habitat trofici. Sebbene la maggior parte delle turbine sia prevista in aree boscate, tuttavia l'apertura di viabilità e di piazzole, specie se contigue a prati pascoli, può aumentare le aree trofiche con pericolosi effetti attrattivi per i chiroterri; tali criticità, per il principio di precauzione, possono produrre riflessi per l'integrità dei Siti Natura 2000, in termini di mantenimento di quartieri idonei per la permanenza soprattutto di rapaci che hanno home range di caccia anche molto estesi, che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi ed anche per le altre specie di passeriformi, in particolare per gli scambi con le metapopolazioni e la loro distribuzione in area vasta.*

*- L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura. Nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento; i Siti Natura 2000 più prossimi risultano possedere territori ad alta idoneità per biancone (ZSC Monte Calvano, ZSC Alpe della Luna, ZSC Sasso di Simone) e per Aquila reale (ZSC Alpe della Luna, ZSC Alta Valle del Tevere e ZSC Monte Calvano); per l'Aquila reale in particolare, l'Atlante COT 2023 non riporta i siti di nidificazione, ma tutto l'Appennino si ritiene vocato (i siti riproduttivi sono collocati fra i 700 ed i 1300 m) e nella ZSC Alpe della Luna la riproduzione è ritenuta probabile dagli stessi proponenti del progetto in esame; la specie è diffusa in tutta la catena appenninica con pochi tratti di discontinuità e frequenta contesti montani con praterie sommitali per la caccia.*

*- Rileva inoltre l'estrema vicinanza dell'impianto con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna (meno di 1km), col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto (600 metri) e con le omonime Riserve Naturali regionali.*

*- Il crinale interessato dall'impianto è inoltre molto prossimo al valico di Viamaggio, di collegamento fra il versante tirrenico ed adriatico dell'Appennino; le aree di crinale e di valico sono ritenute fra le situazioni orografiche più critiche per la collocazione degli impianti eolici nelle Linee Guida regionali.*

## ESPRIME

la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite e alle analisi istruttorie svolte:

*permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, **tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroteri e per gli uccelli**, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.*";

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, con nota Prot. 0609022 del 21/11/2024 in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale ha confermato i precedenti contributi prot. 0371363 del 01/07/2024 e prot. 0027746 del 17/01/2023 nei quali aveva evidenziato che per le strade regionali non si riscontrano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza e per le infrastrutture ferroviarie non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM;

Il Settore Autorità di Gestione FEASR nella nota prot. 0011431 del 10/01/2025 per le materie agricole di competenza del Settore conferma le indicazioni formulate con contributi tecnici trasmessi con note prot. n.199544/G.010.020 del 27 aprile 2023 e prot. 161910/G.010.020 del 11 marzo 2024.

### **OSSERVAZIONI**

l'Associazione ALTURA (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti - odv) in data 27/10/2024 (prot. 0623243 del 29/11/2024) ha presentato osservazioni riguardo gli ulteriori approfondimenti presentati dal proponente in data 23/10/2024;

### **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE**

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

- documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 19/12/2022 (prot. 0490022);
- documentazione a completamento formale dell'istanza presentata in data 03/03/2023 (prot. 0115655), in data 13/03/2023 (prot. 0128843), in 15/03/2023 (prot. 0136209) e in data 23/03/2023 (prot. 0148866);
- documentazione integrativa presentata in data 11/01/2024 (prot. 0016869 del 12/01/2024);
- ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 06/06/2024 (prot. 0322858 del 07/06/2024);
- documentazione di approfondimento richiesta dalla CdS nella riunione del 17/07/2024, presentata in data 23/10/2024 (prot. 0556514 del 23/10/2024);

### **DISCUSSIONE IN CONFERENZA**

Il Settore VIA dopo la presentazione da parte del Proponente dei contenuti della documentazione integrativa del 23/10/2024 e dopo l'illustrazione dei pareri e contributi pervenuti per la riunione odierna e riportati nella sezione dedicata del presente verbale, lascia la parola ai partecipanti per eventuali interventi da mettere a verbale.

Alle ore 10:30 l'Arch. Chiodini entra in seduta.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, conferma il parere negativo inviato in data odierna; il parere riprende i precedenti pareri ed esamina l'ultima documentazione trasmessa dal Proponente. Chiarisce che nel parere non sono presenti indicazioni su come eventualmente modificare il progetto.

Il Proponente in relazione al parere della Soprintendenza di cui ha preso atto solo in data odierna e si riserva di presentare le proprie controdeduzioni al riguardo.

Il rappresentante del Settore A.F.C.M.E. ricorda che è stata già effettuata l'istruttoria relativa al sito rispetto alla normativa sulle aree idonee e la normativa rispetto alle aree idonee. Le aree idonee sono oggi individuate dal Dlgs 199/21 art 20 comma 8. Il sito non rientra completamente in tali aree. Le aree non idonee sono individuate oggi dall'Allegato 1 alla scheda A3 del PAER. Il sito non ricade in tali aree. In relazione a quanto sopra il sito risulta oggi ricadere nella tipologia residuale (DM 21/06/24 art. 1 comma 2 let C): "superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari ...". Ricorda inoltre che è necessario valutare gli impianti FER in relazione al contributo in termini di produzione energetica. A mero titolo di esempio un impianto eolico di circa 30 MW con producibilità superiore a 2000 ore equivalenti apporta un contributo energetico pari a più decine di migliaia di impianti domestici FER.

Il Settore VAS VINCA procede ad illustrare i contenuti del contributo inviato in data odierna e allegato al presente verbale. Procede quindi a dare lettura delle conclusioni dello stesso.

Il Proponente interviene dichiarando di avere la necessità di analizzare nel dettaglio il contributo del Settore VAS VINCA oltre che di poter interloquire direttamente con i funzionari del Settore.

La rappresentante del Settore VAS VINCA ricorda la terza fase della valutazione di incidenza e tuttavia richiama le osservazioni già avanzate sulla solidità del monitoraggio effettuato dal Proponente.

Il Comune di Pieve Santo Stefano conferma il proprio parere favorevole al progetto.

La Provincia di Arezzo richiama e conferma il proprio contributo del marzo 2024.

Interviene ARPAT che, richiamando i tre contributi già inviati nel corso del procedimento, ritiene che per gli aspetti di competenza non ci siano particolari criticità con l'individuazione di alcune prescrizioni (condizioni ambientali).

Esauriti gli interventi, i presenti chiedono al Proponente di quanto tempo necessari per i suoi approfondimenti.

Il Proponente dichiara di avere bisogno di almeno 30 giorni per esaminare gli ultimi pareri ricevuti e formulare le proprie considerazioni.

La Conferenza concede al Proponente un periodo di 30 gg per esaminare gli ultimi pareri pervenuti e presentare le proprie considerazioni al riguardo. Decide pertanto di **sospendere e aggiornare i propri lavori** ad una nuova riunione, da svolgersi indicativamente in data 26/2/2025, da convocare a cura del Settore VIA procedente, con separata nota, una volta ricevute le considerazioni da parte del Proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali (ad eccezione della Provincia di Arezzo e della Soprintendenza che apporranno firma grafica su file pdf conservato agli atti del Settore ) relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, il rappresentante del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 12:25.

Firenze, 13 gennaio 2025

<b>I partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
Paolo Donati Sarti	<i>Firmato digitalmente</i>
Stefania Vanni	<i>Firmato graficamente</i>
Federico Salvini	<i>Firmato graficamente</i>
Riccardo Guardi	<i>Firmato digitalmente</i>
Domenico Scrascia	<i>Firmato digitalmente</i>
Antongiulio Barbaro	<i>Firmato digitalmente</i>

La Titolare di incarico di EQ del Settore VIA  
(OdS n.6 del 17/11/2022)  
Ing. Anna Maria De Bernardinis  
*Firmato digitalmente*



**Alla c.a.**  
**Settore VIA**  
**Responsabile Arch. Carla Chiodini**

**Oggetto:** [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR). Proponente: FERA Srl. – **Conferenza dei Servizi 13.01.2025. Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale.**

II DIRIGENTE DEL SETTORE VAS e VINCA

I) Richiamata la normativa di riferimento

- le Direttive Europee nn. 43/1992 e 147/2009;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2015 recante norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale;
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019);
- il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale, 2020 della Commissione europea le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n.1006/2014, n.1223/2015;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n.13/2022, così come integrata dalla delibera n.866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;
- il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale, 2020 della Commissione europea;
- le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Ambientale degli Impianti eolici di Regione Toscana, 2012, quale riferimento tecnico e metodologico per l’analisi e la valutazione dei dati e delle elaborazioni presentate.

Richiamati inoltre i principi che hanno guidato la presente valutazione e che derivano dall’applicazione di quelli sanciti dall’UE in materia di diritto ambientale, e quindi risultano applicabili anche alla Valutazione di Incidenza, in base all’art. 191 par. 2 del TFUE e cioè i principi di precauzione e dell’azione preventiva, nonché di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. In particolare il principio di precauzione trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Il principio di precauzione è quindi correlato a valutazioni attendibili circa la semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attualmente e progressivamente disponibili.

Evidenziato che la Direttiva habitat, Articolo 6, paragrafo 3, prevede che: qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano

o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

**II) Richiamati i precedenti contributi già rilasciati da questo Ufficio per il procedimento in esame:**

- Prot. RT 31019 del 18/01/2023 (Completezza formale nel PAUR);
- Prot. RT 228906 del 17/05/2023 (Avvio del PAUR);
- Prot. RT 0165693 del 12/03/2024 (Parere sulla VINCA per la formazione della posizione unica regionale);
- Prot. RT 0416407 del 25/07/2024 (Contributo istruttorio in ambito VINCA sulla ulteriore documentazione integrativa del proponente).

**III) Esaminata la documentazione progettuale e valutativa presentata dal proponente ed in particolare:**

- Documento *Relazione di incidenza*, datata 30/12/2023 pervenuta al prot. 0087281 del 07/02/2024 (indicato di seguito come **Studio A**);
- Documentazione ulteriore integrativa per la Vinca, in particolare il documento *Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca*, datato 31/05/2024, pervenuto al prot. 0337048 del 14/06/2024 (indicato di seguito come **Studio B**);
- Le ulteriori integrazioni volontarie presentate nell'elaborato *Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca II*, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio C**) e nell'elaborato *Misure di mitigazione e compensazione*, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio D**), pervenuti al prot. 0596235 del 14/11/2024.

## CONSIDERATO E RILEVATO CHE

### **1) Contesto ambientale.**

La localizzazione del progetto è esterna a Siti della Rete Natura 2000, ma in prossimità della localizzazione dell'impianto eolico di progetto sono presenti diverse aree tutelate: il Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto (a circa 550 m), che è sovrapposto alla omonima Riserva Naturale Regionale; la ZSC IT5180010 Alpe della Luna a sud, a meno di 1 km e l'omonima Riserva Naturale regionale; la ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere a nord-ovest e la ZSC IT518007 Monte Calvano a Ovest, distanti circa 5 km; la ZSC IT5180008 Sasso di Simone e omonima Riserva Naturale regionale ad est, il più lontano, a circa 13 km.

Nel SIR Bosco di Montalto e nell'omonima Riserva Naturale regionale è segnalata la presenza di falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*).

Nella ZSC Alpe della Luna, secondo la scheda ministeriale del Sito Natura 2000, sono presenti le seguenti specie di rapaci: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) nidificante, biancone (*Circaetus gallicus*) nidificante, falco pellegrino (*Falco peregrinus*), falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nidificante, oltre ad altre specie quali gheppio (*Falco tinnunculus*), albanella minore (*Circus pygargus*) nidificante, falco di palude (*Circus aeruginosus*), astore (*Accipiter gentilis*); si segnala inoltre la presenza del chiroterro *Rhinolophus hipposideros*. All'interno del Sito Natura 2000 ricade anche la Riserva naturale regionale Alpe della Luna.

Negli studi condotti per il Piano di gestione del sito Alpe della Luna (Dream 2015) si segnalano anche ulteriori specie di chiroterri: *Barbastellus barbastellus* (NT), *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii* (VU), *Myotis emarginatus* (NT), *Myotis mystacinus* (VU), *Rhinolophus ferrumequinum* (VU), *Rhinolophus hipposideros* (VU), *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri* (NT), *Nyctalus noctula* (VU).

Nella ZSC Alta Valle del Tevere le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencate nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata, inoltre, la presenza del chiroterro rinolofa (*Rhinolophus ferrumequinum*) e dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*).

Nella ZSC Monte Calvano le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circaetus gallicus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata inoltre la presenza di albanella reale (*Circus cyaneus*), del falco di palude (*Circus aeruginosus*) e dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*).

Nella ZSC Sasso di Simone, che è la più lontana dal sito in esame, le specie di rapaci tutelati a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva, sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circaetus gallicus*), oltre al gheppio (*Falco tinnunculus*), che è una specie di interesse regionale; riproduttivo è anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è inoltre segnalata la presenza di alcune specie di chiroteri, quali *Epseticus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*.

Nell'ambito della procedura di revisione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con nota prot. RT 0000816 del 02/01/2024 il MASE ha provveduto ad informare la Regione Toscana dell'avvenuta modifica di alcuni dati riportati nei formulari Standard dei Siti Natura 2000, dandone comunicazione alla Commissione Europea nel dicembre 2023: in particolare le specie di avifauna presenti nelle ZSC, come da indicazioni della Commissione Europea, sono state spostate dal paragrafo 3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them al paragrafo 3.3 Other important species of flora and fauna.

Tuttavia proprio nei siti prossimi all'impianto, ZSC "Alpe della luna" e ZSC "Alta valle del Tevere" l'Aquila reale costituisce una delle emergenze faunistiche caratterizzanti, come evidenziato nella scheda sito specifica della D.G.R. 644/2004, relativa alle norme tecniche per la tutela e conservazione dei Siti stessi. Tali specie rientrano tra quelle elencate nell'Allegato I della Direttiva uccelli, per le quali la Legge 157/92 prevede la tutela dei siti di riproduzione e di rifugio.

Nei formulari dei siti analizzati sono presenti anche altre specie di uccelli di interesse conservazionistico a livello comunitario: l'avifauna concorre all'integrità dei Siti stessi attraverso le dinamiche ecologiche delle popolazioni e le catene alimentari.

Secondo le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, per la raccolta dei dati per lo Studio di incidenza vanno considerate le specie di interesse segnalate nella sezione 3.3 della Standard Data Form (p.58), e inoltre per la Valutazione del livello di significatività delle incidenze, tra le altre cose, si ha una incidenza significativa "se viene alterata l'integrità del sito".

In prossimità dell'impianto eolico in esame (a circa 700 m dalla pala eolica più vicina) è presente il valico montano di Viamaggio, a confine con la ZSC Alpe della Luna, in corrispondenza del quale sono state rilevate diverse specie di chiroteri (Campedelli, Londi et al., 2013 Il popolamento di chiroteri di un'area dell'Appennino tosco-romagnolo - Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, Arezzo). Per gli uccelli, i dati di archivio della Provincia di Arezzo, validato dalla Provincia stessa nel 2015, riferiscono in loc. Viamaggio, diverse specie ornitiche di interesse comunitario. Tale valico e le caratteristiche orografiche del territorio possono pertanto rivestire un ruolo importante per il transito delle specie, per gli spostamenti, per le migrazioni, per le dispersioni.

Sulla base della pubblicazione Sbiet del COT 2013, l'impianto viene collocato all'interno dell'area critica per la nidificazione dei rapaci.

Sulla base della pubblicazione di Dream (Redazione di linee guida per la valutazione degli impatti degli impianti eolici su uccelli, individuazione delle soglie massime di impatto e delle misure di conservazione, 2013) l'area interessata rientra tra quelle ad alta idoneità per il Biancone e l'Aquila reale.

Nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento. L'attuale tendenza a un'espansione di queste specie di rapaci nel territorio in esame consente di ritenere tuttora attuali le considerazioni degli studi del 2013 sopra citati.

Come riportato nella documentazione presentata, l'impianto in progetto insiste su un mosaico di ambienti aperti e boschi ben conservati. Tali ambienti ospitano in alcune porzioni dell'area di progetto, habitat di interesse comunitario quali l'habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), nelle aree AG4 e AG5 e l'habitat 9130 Faggete dell'Asperulo-Fagetum nell'area dell'AG 3, mentre l'area AG 7 è caratterizzata da una fustaia transitoria a cerro.

Le pratiche tradizionali del pascolo e dello sfalcio, riscontrate nell'area del progetto, costituiscono misure gestionali auspicate per il mantenimento delle aree aperte montane, di notevole interesse per la biodiversità, trattandosi di aree in regressione a scala regionale a causa dell'abbandono della montagna; la localizzazione delle pale eoliche spesso coincide con nodi degli agroecosistemi della Carta della rete Ecologica del PIT/PPR, che costituiscono aree di alto

valore naturalistico ed elementi “sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie montane, in cui si concentra quasi il 45% delle segnalazioni di specie di vertebrati di maggiore interesse conservazionistico, legati alle aree aperte, che quindi costituiscono ambiti strategici per la funzionalità della rete ecologica; nell’Abaco delle invariati del PIT/PPR stesso, gli ambienti aperti montani e alto-collinari, con praterie primarie e secondarie, anche in mosaici con brughiere e torbiere sono costitutivi di uno dei due target della strategia regionale per la biodiversità e per tali ambienti, fra le criticità, sono indicate “*la realizzazione o previsione di impianti eolici in aree di crinale*”.

L’area prescelta per la localizzazione dell’impianto presenta dunque un valore rilevante per le caratteristiche orografiche e paesagistico-ecologiche, per la biodiversità riscontrata sul campo e riferita in letteratura, in cui compaiono i taxa più esposti agli impatti degli impianti eolici e cioè chiroterri ed uccelli, in particolare rapaci, per lo spostamento delle specie e per la vicinanza ad Aree Tutelate (Siti natura 2000 e Riserve naturali regionali).

## **2) Quadro conoscitivo elaborato dal proponente.**

### **A. Chiroterri**

Nell’elaborato Studio C si specifica che i dati sui chiroterri del 2022 sono stati sostituiti nello Studio B, rispetto a quelli inseriti nello Studio A, poiché presentavano errori di copiatura.

A riguardo si mette in evidenza come che già nei precedenti contributi di questo Settore erano state segnalate ed evidenziate discrasie fra i dati nelle restituzioni ed elaborazioni, fra i valori nelle elaborazioni e nelle tabelle che risultavano errati o che si ripetevano identici in giorni diversi e uguali ai dati di monitoraggio di altre proposte progettuali.

I dati sono stati corretti in più edizioni dello Studio di Incidenza e solo in questi ultimi elaborati presentati (Studio C) il proponente ha chiarito che le elaborazioni precedenti erano errate e quindi sono stati ripresi i dati “grezzi” originari; tale aspetto genera delle incertezze sull’accuratezza e precisione del quadro conoscitivo alla base delle analisi e valutazioni anche considerando che il Settore scrivente aveva segnalato discrasie e richiesto chiarimenti fin dalla presentazione dello Studio A.

Nello Studio B si riporta che il monitoraggio è stato effettuato nel seguente modo: “*In entrambi gli anni di monitoraggio sono state effettuate serate di registrazione suddivise nel seguente modo: 15 minuti di registrazione per ogni torre dalla AG1 alla AG7 e successivamente altri 15 minuti di registrazione per ogni torre dalla AG7 alla AG1 per 4 volte. In questo modo si ottengono circa 2 ore di registrazione manuale effettiva per ogni torre nelle diverse serate di rilievo*”. Secondo le modalità descritte risulterebbero necessarie 14 ore per serata per coprire l’intero impianto ma ciò, oltre a non essere realistico, contrasta con l’affermazione del proponente secondo la quale “*La registrazione inizia al tramonto e si protrae generalmente fino alla mezzanotte*”. La registrazione sembra quindi avere una durata complessiva per l’intero impianto per ciascuna serata di 4-5 ore non compatibile con quanto dichiarato “*2 ore di registrazione manuale effettiva per ogni torre nelle diverse serate di rilievo*”.

Nello Studio C vengono descritte diverse modalità e tempistiche affermando che “*sono state effettuate due ore per ogni torre suddivise in 4 momenti da 15 minuti [si rileva che 4 momenti da 15 minuti corrispondono ad 1 ora e non 2 ore] che permettono di coprire momenti di tempo differenti. Il tempo per ogni notte è stato di circa di 5 ore considerati gli spostamenti mentre il tempo effettivo di registrazione è variato da 3,5 ore a 4 ore (a seconda delle condizioni meteo). Per coprire l’intero impianto servono quindi due serate invece di una come suggerito dalle linee guida*”. Tale affermazione peraltro contrasta con i dati grezzi riportati nei tabulati dello Studio B dove per ogni serata di monitoraggio sono state eseguite le registrazioni presso tutte le torri coprendo l’intero impianto in una singola serata e non in due.

Negli Studi B e C vengono quindi illustrate modalità di esecuzione dei monitoraggi non coerenti tra loro e con discrasie sulla durata. A titolo di esempio nel 2022 sono stati eseguiti 10 giorni di rilievi (10 serate) e in ciascuna serata, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, il monitoraggio ha avuto una durata di 3,5-4 ore; in totale sono quindi state impiegate 35-40 ore di rilievi nel 2022. Nella Tab.7 dello Studio B è indicato che per tutto l’impianto e per tutte le 10 giornate di osservazione sono stati osservati 497 passaggi di *H. savii*, nella Tab.9 sono riportati i passaggi/ora su ciascun AG e sommando si ottengono, evidentemente, i passaggi/ora su tutto l’impianto per la specie *H. savii*. Dividendo il dato dei passaggi totali e il dato dei passaggi/ora si ottengono dunque le ore totali di

osservazione nel 2022 ossia circa 22 ore. Ripetendo tale operazione per tutte le specie si ottengono risultati analoghi di durata complessiva che appare non coerente con le 35-40 ore effettive di monitoraggio dichiarate dal proponente.

Si rilevano quindi anomalie nella metodologia dichiarata per l'esecuzione dei monitoraggi e la durata effettiva del monitoraggio, se si assumono per validi i dati relativi al numero totale dei passaggi per singola specie nel 2022 e i dati relativi ai passaggi/ora per singola specie nel 2022, la durata del monitoraggio (22 ore) risulta inferiore a quella effettivamente dichiarata dal proponente (35-40 ore). Dai riscontri sulle tabelle relative ai dati del 2023 ricorrono i medesimi presupposti.

Se il monitoraggio ha avuto una durata così bassa (22 ore totali ossia 2,2 ore per ciascuna serata di osservazione e quindi circa 20 minuti per ogni AG) il numero di contatti indicato negli studi può risultare verosimilmente minore di del numero di contatti che si sarebbe registrato con una durata di 35-40 ore di monitoraggio dichiarata; il quadro di frequentazione dell'area da parte dei chiroteri può quindi risultare sottostimato ed infatti viene considerato "esiguo" nello Studio A.

## B. Avifauna

Nello Studio B gli autori avevano rilevato probabili confusioni di specie riportati negli Studi di incidenza precedenti e infatti dichiarano quanto segue rispetto ai dati da loro stessi forniti:

*“Tuttavia, per quanto riguarda i dati del 2023, per il Falco pecchiaiolo, il 48 % delle osservazioni (n.14) è stata realizzata a marzo; mese è decisamente troppo precoce per avere delle osservazioni della specie in migrazione dal momento che la migrazione primaverile inizia dall’Africa sub-sahariana intorno a metà fine aprile con i contingenti migratori che arrivano alle nostre latitudini a maggio (Panuccio et al. 2021). **Più verosimilmente degli individui di Poiana locali sono stati confusi per falchi pecchiaioli e i contatti segnati come individui. A questo punto non si può definire con certezza se anche le osservazioni attribuite alla specie nei mesi successivi siano imputabili effettivamente a pecchiaioli o a poiane.**”*

*Discorso analogo potrebbe valere per il Gheppio (...) Osservando i numeri sia autunnali che primaverili del 2023, rispettivamente 60 e 53 individui, registrati in 8 e 10 giornate, **si potrebbe pensare che non siano stati distinti il numero di individui in migrazione dal numero di passaggi di individui nidificanti in zona.**”*

*“Per i Falco di palude, specie senz’altro solamente migratrice nell’area di progetto in cui non si può fare confusione tra individui in migrazione e locali, nella primavera 2023 si è registrato presso l’area di progetto il valore di gran lunga più alto rispetto a quelli registrati nei 15 siti di confronto (4,60 vs max 2,3 a Castiglion de Piepoli) mentre per l’autunno si è registrato un valore di 2,60 individui al giorno, rispetto al valore massimo di 2,3 tra i 15 siti, registrato a Castiglion de Piepoli (Campedelli et al., 2013). **Se questi dati fossero affidabili, sarebbero da attenzionare. Vista però la qualità dei dati relativi a Poiana e Pecchiaiolo, si esprimono dubbi sull’affidabilità dei conteggi presentati per questa specie.**”*

Questo Settore nel precedente contributo aveva dunque preso atto che gli stessi autori avevano espresso dubbi sull’affidabilità dei dati rilevati, ma ora nello Studio C i redattori hanno ridimensionato le posizioni espresse, giustificando le discrasie precedentemente rilevate. Viene infatti indicato nello Studio C che:

*“gli eventi naturali sono intrinsecamente stocastici e un numero elevato di avvistamenti in determinati giorni e periodi è spesso legato alla casualità dei movimenti dell’avifauna locale e migratrice, indipendentemente dai modelli stabiliti per i vari spostamenti stagionali”*

Si evidenzia che, seppure siano possibili fluttuazioni sugli avvistamenti in un determinato sito, cionondimeno dai dati forniti si evince che l’area può risultare potenzialmente interessata da un numero elevato di transiti di animali, cosa che conferma il valore faunistico, le peculiarità orografiche dei luoghi prescelti per l’impianto, lungo un crinale e in prossimità di un passo montano. Per tale motivo possono tornare utili i dati raffronto di altri studi in situazioni ambientali confrontabili. Non è chiaro poi a quali “modelli stabiliti” si faccia riferimento.

Sempre nello studio C il proponente afferma che:

*“Le osservazioni riguardanti possibili confusioni tra specie sono da considerarsi soggettive, poiché i rilievi sono stati effettuati da personale esperto e qualificato. In caso di dubbi, che sono comprensibili date le difficoltà legate all’osservazione a grande distanza o in specifiche condizioni di luce e turbolenza, i dati vengono classificati come “incertae sedis”. I rilievi sono sempre riportati con precisione”.*

L'attendibilità dei dati è alla base della definizione del quadro conoscitivo dei luoghi; se da un lato è comprensibile un margine di errore nel numero delle osservazioni, risultano poco comprensibili confusioni fra specie anche sulla base della conoscenza delle caratteristiche fenologiche consolidate delle specie stesse, come i periodi migratori del Falco pecchiaiolo. Sempre nello Studio C il proponente afferma inoltre che:

*“La distinzione tra specie migratrici e stanziali è stata effettuata quando possibile. Tuttavia, nella zona in questione, tali specie si muovono raramente in modo diretto e uniforme, il che rende difficile interpretare i loro movimenti come migratori o locali.”*

Si rimarca che erano stati gli stessi autori nello studio B ad evidenziare la mancata distinzione fra individui in migrazione ed i potenziali nidificanti in zona, facendo dunque ritenere tale distinzione fosse comunque possibile, ad esempio per le caratteristiche del volo o per la numerosità dei passaggi.

In ultimo si osserva come il confronto fra le numerosità dei passaggi nel sito di progetto ed i 15 siti in Appennino Centrale (Campedelli et al., 2013) sia stato prescelto e prodotto dagli stessi estensori dello Studio B. Si afferma nello Studio C:

*“Il campionamento effettuato, sebbene non completamente sovrapponibile alle evidenze metodologiche di Campedelli et al. 2012, ha comunque registrato i numeri indicati per le specie. È importante considerare che solo monitoraggi a lungo termine possono chiarire se i passaggi di un determinato anno siano influenzati da fattori specifici o rappresentino un trend diverso rispetto a quanto osservato oltre dieci anni fa.”*

Si afferma però anche che *“È fondamentale riconoscere il valore del lavoro svolto, che ha visto un numero significativo di giornate di osservazione e specie registrate, in linea con quanto richiesto.”*

Gli studi prodotti dal proponente riguardano due annualità, seppure la restituzione dei dati sia avvenuta con metodi talvolta differenti; si osserva che gli studi propedeutici alla realizzazione di progetti sono necessariamente limitati a determinati termini temporali. **Nel riconoscere comunque lo sforzo del campionamento, tuttavia la controversia sull'attendibilità dei dati, aperta e condotta dagli autori stessi, e le giustificazioni successive, contribuiscono a rendere il quadro conoscitivo quantomeno incerto.**

### **3) Incidenze rilevate.**

Questo Settore nei contributi precedenti ha individuato le seguenti interferenze:

- Per l'avifauna le interferenze principali appaiono riconducibili principalmente alla sottrazione e frammentazione di habitat di specie e di alimentazione, alla perturbazione di specie, con effetti di possibile allontanamento, soprattutto di rapaci, con possibili modificazioni del comportamento e con potenziali ripercussioni sulle popolazioni locali o sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quella in esame; non è possibile anche escludere il rischio di collisione, in particolare per i grandi rapaci, specie con bassa densità e limitata capacità riproduttiva.

- Per i chiroterri le interferenze appaiono relative a possibili impatti diretti per collisione, alla sottrazione di habitat per specie forestali ed alla creazione di elementi attrattivi pericolosi per la collisione per le specie legate alle aree aperte, nonché a possibili interferenze anche con le rotte di alimentazione/ spostamento /migrazione delle specie.

- La localizzazione dell'impianto assai prossima ad Aree Tutate (circa 600 m dalla Riserva Naturale e Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto e circa 900 m dalla ZSC Alpe della Luna), in un'area di crinale e in adiacenza ad un valico montano costituisce un'ulteriore criticità generale per le dinamiche ecologiche e di spostamento delle specie nei periodi migratori e fra le Aree Protette stesse.

Negli elaborati presentati dai proponenti gli impatti sui taxa maggiormente sensibili agli impianti eolici e segnatamente uccelli e chiroterri sono ritenuti non significativi.

Nello Studio A si afferma che *“I monitoraggi effettuati sia nel 2022 che nel 2023 hanno rispettato le Linee guida regionali ed hanno coperto tutte le fasi fenologiche durante i campionamenti. I risultati hanno mostrato sia per quanto attiene le presenze di Uccelli e sia per le presenze di Chiroterri una criticità molto bassa, a fronte del contesto ambientale verificato e sulla scorta di quanto conosciuto in letteratura.”*

Ed ancora *“In conclusione: i valori attesi di collisione per le specie rapaci presenti nell'area di studio sono estremamente bassi. Per quanto concerne i chiroterri il numero di passaggi è esiguo e non si ritiene quindi stimabile*

*un possibile impatto significativo per questo sito*”, per quanto sia stato riconosciuto un impatto potenzialmente elevato per la Nottola di Leisler e anche per *Eptesicus serotinus*, per il numero di contatti, per lo stato di conservazione non favorevole e per il fatto che soprattutto la nottola, è una specie migratrice.

Lo Studio B focalizza fra gli uccelli due specie da sottoporre ad attenzione e cioè l’Aquila reale, per il suo forte valore conservazionistico e l’Averla piccola in quanto in forte calo e ancora presente nell’area di progetto dove vengono praticati ancora il pascolo e lo sfalcio dei prati. *“Per queste specie e per gli ecosistemi prativi sono state individuate specifiche misure di mitigazione e compensazione, finalizzate a creare nuovi ambienti aperti (...)”*

Per i chiroterri nello Studio C *“Il proponente concorda sul fatto che gli studi condotti dalla società Dream per la Provincia di Arezzo evidenziano un potenziale impatto significativo degli impianti eolici sulla popolazione locale di chiroterri, in particolare per quanto riguarda le collisioni”*. Si afferma tuttavia che i monitoraggi siano stati effettuati in modo rigoroso secondo il protocollo, che qualsiasi monitoraggio è soggetto a limiti di variazione e che solo un monitoraggio costante potrebbe minimizzare questi effetti e che comunque *“le misure di mitigazione proposte sono volte a ridurre e compensare eventuali impatti, garantendo una gestione responsabile delle risorse naturali.”*

A riguardo, come già evidenziato, i metodi di rilevamento risultano confusi ed anche contrastanti con alcune restituzioni di dati; inoltre dagli studi presenti per l’area prossima all’impianto (cfr. Studi Dream per il Piano di Gestione della ZSC Alpe della Luna, a circa 1 km, lavoro Campedelli, Londi et alii, 2013 sulla zona di Via Maggio, a circa 1 km e monitoraggi chiroterri per impianto di Poggio dell’Aquila a circa 300 m dall’impianto proposto) risultano anche altre specie, che tuttavia non compaiono fra quelle rilevate a Passo Frassineto; nello Studio B nel merito si riferiva che tali ulteriori specie *“non sono state rilevate nell’ambito dei monitoraggi chiroterri presso l’area di studio, facendo pensare che, sebbene presenti nell’area vasta, non frequentino l’area di progetto;”* le aree portate a riferimento sono invece molto prossime all’impianto in esame e non possono definirsi *“area vasta”*; invece, come già evidenziato in precedenza, l’impianto in esame presenta le medesime specie rilevate nel proposto impianto di Badia del Vento, questo effettivamente localizzato in area vasta ossia a circa 10 km di distanza.

#### **4) Misure di mitigazione.**

##### Aspetti generali

- A fronte delle criticità rilevate nello Studio B sono proposte alcune misure *“di mitigazione e compensazione”*: *“Per queste specie e per gli ecosistemi prativi sono state individuate specifiche misure di mitigazione e compensazione, finalizzate a creare nuovi ambienti aperti, che possano da un lato mitigare l’impatto potenziale sull’Aquila reale creando un nuovo polo di attrazione costituito da ambienti aperti che possa distogliere la specie dal frequentare l’area di progetto, dall’altro compensare l’impatto dei lavori sulla sottrazione di habitat di specie nidificanti di interesse conservazionistico come l’averla piccola.”*

Nello Studio C non vi è più traccia di tali misure, evidenziando un’incoerenza interna rispetto alle analisi prodotte: non è chiarito se con i nuovi dispositivi proposti quali misure di mitigazione nello Studio C, gli impatti connessi a sottrazione di habitat di nidificazione per Averla piccola e di habitat di *“frequentazione”* per Aquila reale, vengano considerati risolti e in quale modo.

- In tale Studio C si afferma: *“Il proponente riconosce la problematica della conservazione degli spazi aperti in Appennino, un tema che è al centro del dibattito da anni, soprattutto a causa della riduzione del pascolamento e della conseguente perdita di habitat per molte specie. Anche se sono state segnalate presenze di specie di interesse, i rilievi mostrano che alcune delle ‘specie guida’, indicatori preziosi di spazi aperti ben conservati, mancano o hanno numeri ridotti. Queste specie, menzionate nei Formulari Standard delle zone Natura 2000 circostanti, hanno esigenze ambientali specifiche diverse da quelle delle aree indagate.”*

Tale affermazione non si ritiene condivisibile: non è specificato quali siano tali “specie guida” mancanti o con numeri ridotti, né sono descritte le “specifiche esigenze ambientali”.

Inoltre l’affermazione sopra riportata appare contraddire quanto affermato sul valore ambientale dell’area in esame nello Studio B *“L’area come già affermato è un’area di pregio per quanto riguarda gli ambienti prativi aperti, che ospitano specie come l’Averla piccola, indicatrice di ambienti agricoli di qualità ambientale e ricchi di biodiversità (Casale & Brambilla 2009).”*

Si rileva comunque come negli elenchi dei rilievi, oltre all’Averla piccola, figura anche la Tottavilla, altra specie di interesse conservazionistico, peraltro ampiamente riscontrata sul campo durante i sopralluoghi del Settore; negli elenchi di specie riscontrate nel periodo migratorio figurano inoltre diversi passeriformi tipici delle aree aperte appenniniche come l’allodola e lo zigolo giallo, specie questa che in Toscana risulta in regressione e fortemente localizzata nel settore orientale della provincia di Arezzo (Tellini, Londi Campedelli, 2013).

#### Misure di mitigazione: avifauna

Nello Studio C si propongono nuove misure di mitigazione, descritte in particolare nello studio D, dedicato: tali misure sono finalizzate “*a ridurre e/o eliminare i potenziali impatti diretti [cioè la collisione] e, successivamente, sono individuate alcune ipotesi di misure compensative (...).*”

Quale misura di mitigazione viene proposto l’utilizzo di un dispositivo per prevenire le possibili collisione dell’avifauna (limitatamente alle specie target) ed in particolar modo dei rapaci, con le pale in rotazione degli aerogeneratori. Questo sistema prevede l’installazione di telecamere per rilevare la presenza di uccelli nell’area del parco eolico anche grazie all’uso di algoritmi avanzati in grado di individuare le specie target e attivare sistemi per l’allontanamento della specie e di spegnimento dell’impianto.

Nello Studio D vengono descritti alcuni dispositivi di differenti tipologie; a pag. 14 si afferma “*il Proponente riporta una possibile applicazione della prima tipologia Protection birds al Parco eolico a progetto “Passo di Frassineto”. Ricordiamo che la prima tipologia, introduce un ulteriore sistema di protezione, quale quello attribuito alla dissuasione acustica, che ne amplifichi l’efficacia.*”

Riguardo alle dissuasioni sonore però nello Studio A si riportava: “*I vari sistemi che acusticamente possono essere utilizzati per allontanare uccelli o chiropteri dalle potenziali aree spazzate e quindi dal rischio di abbattimento sono stati criticati per la loro scarsa efficienza e un aumento notevole del disturbo operato dagli impianti in funzione a nocimento sia del soundscape percepito dalle comunità animali locali e sia per quanto attiene l’impatto acustico per i recettori umani presenti nelle aree prospicienti. In questo caso quindi questi dissuasori non sono stati considerati utili.*”

La tipologia di protection birds, per ogni turbina eolica prevede le seguenti apparecchiature:

- Una unità di controllo all’interno della torre di base;
- Basi modulari in acciaio inox fissate sul perimetro esterno della torre WTG ad un’altezza compresa tra 8-12 m da terra. Ogni base sarà dotata di almeno una videocamera HD e, quando previsto, di un altoparlante resistente agli agenti atmosferici per emettere un suono direzionale ASR.

*“La classificazione (degli uccelli) avviene grazie ad un database che viene fornito dal Proponente sulle specie target da considerare e la tecnologia si comporta conseguentemente. Le tecnologie all’avanguardia non utilizzano il mero rilevamento del movimento ma si basano sull’Intelligenza Artificiale e sull’apprendimento automatico.”*

Il sistema individua come zona di monitoraggio un’area di raggio 1 km, come zona di dissuasione un’area di raggio 300 m e come zona di spegnimento un’area di raggio pari a 110 m attorno a ciascuna torre.

Si osserva che il raggio della turbina in esame è pari a 68 metri ed il raggio di spegnimento è 110 m, quindi restano solo 42 m metri di distanza di volo prima della collisione; lo spegnimento non avverrà in modo istantaneo per via dell’inerzia del sistema e infatti si riferisce che i tempi di rallentamento variano dai 30 ai 90 secondi in base alla tipologia di turbina.

Si evidenzia che il volo in picchiata dell’aquila reale è superiore anche a 200 km/orari (il falco pellegrino a 380 km/orari), mentre il volo planato o battuto sia dell’aquila che del falco pellegrino hanno una velocità di circa 45-65km/ora (fonte: <https://naturedefence.it/i-20-animali-piu-veloci-del-regno-animale/>); anche ammettendo che un animale voli in prossimità dell’impianto con volo planato a 45 km/h, percorrerà i 42 m del raggio di spegnimento che la separano dalla pala in pochi secondi, probabilmente troppo pochi perché l’impianto possa fermarsi.

Ulteriore osservazione nasce dal fatto che le telecamere sono posizionate a 8-12 m di altezza dal suolo, ma diverse torri eoliche sono previste all’interno o in prossimità di aree boscate, che quindi potrebbero schermare una rilevazione efficace da parte delle telecamere.

Come osservato dagli stessi proponenti in una precedente versione dello Studio di Incidenza, i dissuasori acustici possono contribuire sensibilmente all’impatto acustico generabile dall’impianto con effetti per la comunità animale in

generale. Inoltre potrebbe risultare aumentato l'effetto barriera dell'impianto (poichè le pale distano tra loro poco più di 300m l'una dall'altra, vi saranno ampie aree di sovrapposizione delle rispettive zone di dissuasione). Nel settore nord, tramite i dissuasori acustici, il volo degli uccelli potrebbe essere ri-orientato anche verso il gruppo delle tre pale di Poggio dell'Aquila, non dotate delle medesime mitigazioni.

La scelta del sistema di dissuasione non appare analizzato in base alle caratteristiche dell'impianto, rispetto alla dimensione delle turbine, alle caratteristiche morfologiche dei territori, alle condizioni climatiche spesso presenti in tali aree montane, come nebbia e nubi basse nelle diverse stagioni che possono ridurre l'efficacia di rilevamento delle telecamere; la misura di mitigazione appare più come una proposta non chiaramente definita che come un sistema adeguatamente rispondente alle criticità: *“Il proponente si rende disponibile ad attuare come opera mitigativa nei confronti dell'avifauna, e in particolare dei rapaci, una delle soluzioni argomentate all'interno del suddetto documento.”*

Nell'articolo *Eagle fatalities are reduced by automated curtailment of wind turbines, AA.VV. 2021*, citato dal proponente nella bibliografia, sono analizzati gli effetti della riduzione automatizzata del funzionamento delle turbine sulla collisione con specie di rapaci come l'Aquila reale; gli impianti considerati per la verifica della diminuzione della mortalità delle aquile hanno torri eoliche di dimensioni minori rispetto a quelle del progetto in esame (80 m al mozzo, mentre nell'impianto in esame sono alte 112 m al mozzo).

Nell'articolo si riporta inoltre *“La nostra analisi suggerisce che la riduzione automatizzata nel sito di trattamento ha ridotto, ma non eliminato, il rischio di collisione. In quanto tale, questo strumento è secondario nella gerarchia di mitigazione rispetto a opzioni più efficaci come evitare le aree ad alto rischio (Allison et al., 2017; maggio, 2017).”*

La principale misura di mitigazione a carattere preventivo e coerente con il principio di precauzione risiede nella localizzazione degli impianti eolici in aree non critiche per l'avifauna e per i chiroterri.

#### Misure di mitigazione: chiroterri

Per tale target viene proposto il curtailment, una misura di mitigazione che prevede la sospensione delle attività delle turbine oppure la riduzione della loro velocità di rotazione al di sotto di una determinata velocità di vento.

Nel caso specifico si propone di attuare, come prima misura di mitigazione nei confronti dei chiroterri, l'innalzamento della velocità di attivazione dei rotori a circa 5 m/s, nelle ore notturne e nei mesi di agosto e settembre, corrispondenti ai picchi di presenza delle specie. Tale misura sarà accompagnata da un monitoraggio post-operam ed in particolare da una ricerca delle carcasse al fine di acquisire informazioni sulla eventuale mortalità causata dalle collisioni con l'impianto eolico.

Si dà atto che nel nuovo Studio C il curtailment sarebbe applicato dall'entrata in funzione dell'impianto eolico, mentre in precedenza i proponenti prevedevano di subordinarlo agli esiti di un monitoraggio ex post.

Nelle Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, Regione Toscana 2012 si prevede come misura di mitigazione: *“Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell'attività degli aerogeneratori in funzione della velocità del vento, nel periodo di maggiore attività estiva e di passaggio della chiroterrofauna”*. La valutazione dell'opportunità di limitazione delle attività delle turbine con vento inferiore ai 5 metri al secondo, dal tramonto fino all'alba, va quindi correlata al ciclo biologico delle specie interessate.

Nelle Linee Guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroterri (GIRC, 2014) i limiti all'operatività delle turbine vanno adottati nei periodi di massima attività dei chiroterri, quindi nei periodi migratori (agosto - settembre) e nelle fasi di maggiore attività rilevate durante la fase di campo pre opera. Si afferma inoltre che *“Il curtailment, ovvero la sospensione delle attività delle turbine per velocità del vento < 7 m/s è infatti l'unica misura di mitigazione efficace (Arnett 2005; Horn et al. 2008);”* alcuni studi ne dimostrano l'efficacia anche per velocità del vento < 5 m/s (e.g. Arnett et al. 2011), ma non esiste ancora un generale consenso sull'esatto valore della velocità, necessitando di ulteriori verifiche. Inoltre sempre nelle Linee Guida si riporta che *“Occorre rilevare come la magnitudo degli impatti sia sito-specifica e la Valutazione debba quindi considerare in modo esaustivo tutte le variabili in gioco, in relazione all'intera area interessata dal proposto impianto eolico.”*; quindi basarsi su un accurato monitoraggio.

A tale riguardo, sommando i dati dei passaggi di specie nelle diverse giornate di rilievo del 2022, rielaborate nello Studio B (Tabella 6. Numero di passaggi di ogni specie nei diversi mesi di monitoraggio) si verifica che i maggiori valori di frequentazione dell'area si hanno nel periodo tardo primaverile/estivo, cioè nei mesi di giugno e luglio,

tranne per *Nictalus leislerii*, *M. emarginatus*, specie che nel 2022 sono state rilevate probabilmente più attive nel periodo di migrazione; nei dati del 2023 (*Tabella 10. Numero di passaggi di ogni specie nelle diverse serate di registrazione del 2023*), si conferma una maggiore attività per tutte le specie a giugno rispetto al mese di settembre; pertanto la proposta di attuare il curtailment nei mesi di agosto e settembre non ha tenuto conto dei periodi di maggiore frequentazione delle specie rilevate nei due anni di monitoraggio, come invece indicato nelle diverse Linee Guida che richiedono un attento esame delle condizioni locali, per mitigare l'impatto per collisione nei momenti di maggiore frequentazione del sito da parte dei chiroterri.

In generale tale misura potrà portare ad una riduzione delle collisioni specialmente se attivata nei periodi di maggior frequentazione da parte dei chiroterri, cosa che comunque può non essere sufficiente per alcune specie meritevoli di protezione, alcune delle quali in stato di conservazione NY "Quasi minacciata" come nel caso della Nottola di Leisler, la cui frequenza, come già commentato nei precedenti contributi, appare verosimilmente sottostimata, dato che tale specie è difficilmente contattabile col solo metodo del bat detector utilizzato dal proponente per i monitoraggi.

La ricerca dei rifugi ha individuato diversi siti idonei quali rifugi estivi, anche se l'idoneità di un albergo abbandonato, precedentemente descritto con tracce di colonie numerose è stata ridimensionata nei sopralluoghi successivi. Le nuove indagini che hanno integrato i dati carenti della precedente ricerca, sono state svolte in primavera-estate; non si hanno informazioni per i rifugi invernali che secondo le Linee Guida Regione Toscana 2012 andavano visitati fra dicembre e febbraio.

Un'altra misura di mitigazione proposta è la chiusura delle aree degli aerogeneratori con recinzioni, al fine di evitare il pascolo nelle immediate vicinanze delle turbine e, conseguentemente, ridurre la presenza di insetti che possono rappresentare un elemento attrattivo dei chiroterri. Tale misura può solo in parte limitare l'effetto attrattivo nei confronti dei chiroterri provocato dagli insetti e quindi ridurre il rischio di impatto diretto con le turbine in oggetto: anche le nuove viabilità di servizio, specie se realizzate all'interno di aree boscate, offrono corridoi di volo e nuove aree di foraggiamento in prossimità delle turbine e concorrono a generare potenziali effetti di attrazione.

Le interferenze generabili dagli impianti eolici, secondo le Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroterri (GIRC) sono riconducibili alle seguenti fattispecie: *"La presenza e la posizione nello spazio delle turbine eoliche possono impattare i pipistrelli in diversi modi, dalla collisione diretta, al disturbo o alla compromissione delle rotte di commuting e migratorie o alla perdita di habitat di foraggiamento o dei siti di rifugio."*

Questi ultimi effetti come il disturbo (anche per le luci di segnalazione delle turbine), l'eliminazione di aree rifugio e la compromissione delle rotte di commuting e migratorie, non risultano mitigabili dalle misure proposte.

#### Misure di "compensazione"

La definizione di misure di compensazione non è ricompresa nella presente fase di VINCA (c.d. fase II) ma è propria della c.d. fase III che, ai sensi della Direttiva Habitat, ha l'obiettivo di verificare la possibilità di realizzare l'intervento "in deroga" ad una Valutazione di Incidenza negativa.

Si afferma nello Studio D: *"Le misure di compensazione prese in esame si propongono di ridurre gli impatti generati dagli elettrodotti, sia AT che MT, presenti nell'area vasta, universalmente riconosciuti come una delle principali minacce per quei gruppi di specie sensibili anche al rischio eolico.*

*Questa misura è ispirata dal fatto che nell'area vasta di studio, ad una distanza media di circa 1 km dall'area di progetto, è presente il sito Natura 2000 ZSC IT5180010 "Alpe della Luna" che, tra le misure di conservazione per la gestione del sito, individua la messa in sicurezza delle linee elettriche per le stesse specie di rapaci rilevate presso l'area di progetto nel corso dei monitoraggi.(...)*

*Si precisa, infatti, che tali misure compensative, non sono conseguenza di una residua criticità ambientale aprioristica, bensì debbono essere intese come un impegno da parte della società all'instaurazione di una sinergia tra lo sviluppo energetico e la conservazione della biodiversità, fondata sul principio di sostenibilità ambientale."*

Tale misura appare estranea al contesto del parco eolico ed inoltre andrebbe ad incidere sulla proprietà di terzi, mentre al momento non è rappresentato un accordo con Terna. Nel documento comunque si riconosce che *"Anche se*

*la misura non andrà a influenzare direttamente gli eventuali impatti del parco eolico, porterà comunque un significativo beneficio alla biodiversità dell'area vasta, in particolare per le popolazioni di uccelli.”*

Pertanto non può considerarsi una vera misura di compensazione, sia perché non è pertinente con la fase del procedimento in esame, sia perché andrebbe in via preliminare individuata l'incidenza specifica da compensare, cosa che non risulta, anzi i proponenti affermano *“In generale, la compensazione non deve essere vista solo come una risposta ad un impatto negativo, ma piuttosto come un'integrazione del progetto all'interno di un ecosistema, promuovendo una sinergia tra energie rinnovabili e conservazione della natura”*. Tale affermazione esula dalle disposizioni che derivano dall'applicazione della Direttiva Habitat per la Valutazione di Incidenza: la messa in atto di misure di compensazione è inerente al Terzo livello di Valutazione di incidenza, e sono tese a bilanciare/compensare un'incidenza significativa non mitigabile per la quale si chiede comunque l'approvazione del progetto “in deroga” all'esito negativo della VINCA.

La misura proposta appare piuttosto come una pratica generale di miglioramento ambientale, non direttamente collegabile agli impatti producibili dall'impianto proposto. La sua realizzabilità risulta inoltre indeterminata, non solo per mancanza di accordi con l'Ente proprietario e gestore delle linee elettriche, ma anche per la compatibilità degli aspetti tecnici connessi alla proposta, che necessitano di opportune verifiche e valutazioni da parte del Gestore stesso.

## **5) Analisi degli effetti cumulativi e di possibili interazioni con i dispositivi di dissuasione**

### Chiroteri.

All'osservazione prodotta da questo Settore in merito agli effetti cumulativi per i quali nello Studio B si riferivano fenomeni di allontanamento generati dagli impianti eolici, si è controdedotto che tali allontanamenti riguardavano prevalentemente specie forestali nell'articolo citato dal proponente, mentre sulle specie legate ad altri ambienti, rilevate nell'area in esame, le aperture di viabilità e piazzole potevano generare un effetto attrattivo esponendo le specie stesse ad un maggior rischio di impatto. Nello Studio C i proponenti rispondono che *“la creazione delle piazzole non appare fornire, per il progetto in esame, un aumento significativo delle superfici di margine rispetto a quanto già oggi presente in aree con un'ampia presenza di zone marginali e molte zone aperte post pascolo.”* Tale affermazione indirettamente riconosce che l'area in esame presenta già allo stato attuale ambienti idonei per i chiroteri; tali ambienti sarebbero dunque incrementati dalle infrastrutture a servizio dell'impianto (piazzole e viabilità).

L'adozione del curtilament secondo gli autori, associato ad una recinzione delle piazzole, *“consentirebbe di ridurre significativamente gli impatti diretti dell'opera sulla chiroterofauna.”* Tale misura non risulta idonea a mitigare gli impatti indiretti: *“Gli impianti eolici posizionati lungo le creste montuose creano gli stessi problemi che nelle aree pianeggianti come collisione con i chiroteri, interruzione delle rotte migratorie e disturbo delle aree di foraggiamento (Rodrigues et al. 2008; Jones et al 2009b; Cryan 2011; Roscioni et al. 2013, 2014).”*

Si era già osservato nel precedente contributo che l'area sottratta per i chiroteri rappresentante l'effetto cumulativo degli impianti eolici presenti in area vasta, calcolata dai proponenti in 1.673,74 ha e definita come un valore “sostanzialmente basso”, sia invece un'estensione maggiore della vicina Riserva Naturale regionale dell'Alpe della Luna, di 1.540 ha e della Riserva Bosco di Montalto, di 20ha. Sostanzialmente, il proposto impianto produrrebbe la sottrazione di una superficie superiore a quella delle aree protette circostanti. Di tali considerazioni non si è tenuto conto nello Studio C.

### Uccelli.

Per tale taxon sono stati considerati per l'effetto cumulo le tre pale eoliche di Poggio dell'Aquila (la più vicina è a circa 300 m) e il proposto impianto eolico di Badia del Vento, a 10 km; i proponenti ritengono che siano presenti corridoi di volo in grado di mitigare l'effetto barriera, dato che gli aerogeneratori sono posti ad una distanza di circa 300 m tra di loro. Si era già osservato come tale interdistanza, misurata dal sostegno, non tiene conto dell'ampiezza del raggio del rotore (68 m) e della turbolenza che comunque si genera in prossimità delle torri eoliche. Nello Studio C si afferma: *“In generale, si ritiene improbabile un impatto cumulativo significativo sul popolamento nidificante e sulla migrazione dell'avifauna, grazie alla distanza ed alla diversa conformazione dei crinali”*; si riferisce inoltre che le distanze tra le torri rispettano quanto indicato nelle Linee Guida regionali.

L'allineamento col vicino impianto eolico di Poggio dell'Aquila porterebbe ad un totale di 10 pale su un tratto di 3km lineari; le dimensioni degli aerogeneratori sarebbero inoltre diverse, cosa che comporta necessità di adattamento del volo ad altezze differenti.

Come già osservato, l'adozione di un sistema di dissuasori acustici amplificherebbe l'effetto barriera, generando per lo sviluppo lineare del progetto un'area da cui gli uccelli sarebbero sollecitati ad allontanarsi; a nord troverebbero le tre pale eoliche di Poggio dell'Aquila, con dimensioni diverse e non dotate di analoghi dispositivi. L'effetto di allontanamento, se da un lato può evitare le fatalità per collisione, dall'altro crea un'area non più idonea, da evitare, sia per il foraggiamento che per gli spostamenti o per la nidificazione delle specie residenti.

## VALUTATO CHE

Gli ultimi elaborati prodotti inerenti gli aspetti di competenza sono costituiti da controdeduzioni al precedente parere di questo Settore (Studio C) e dalle proposte di mitigazione e compensazione (Studio D); con i dispositivi di mitigazione e compensazione il proponente ritiene di attenuare le incidenze al di sotto del livello di significatività.

Tuttavia si è verificato che:

- Il quadro conoscitivo appare incerto con discrasie nei metodi di rilevamento riferiti (durata del monitoraggio per i chiroteri) e discrasie fra tali metodi ed i dati restituiti; gli autori stessi hanno dapprima sollevato dubbi sull'attendibilità dei dati rilevati sull'avifauna e successivamente hanno mitigato le precedenti affermazioni con deduzioni non sempre condivisibili. Il quadro generale appare incerto, per quanto le stagioni di rilievo riportate siano state anche superiori a quanto indicato nelle Linee Guida regionali (2012); l'attendibilità e la robustezza del quadro conoscitivo costituisce il presupposto per verificare le eventuali criticità ed adottare idonee misure di mitigazione.
- Sono proposte misure di compensazione diverse dal precedente studio (in cui si proponeva il recupero di habitat aperti – Studio B); al di là dell'incongruenza con la fase del procedimento, le nuove compensazioni presentate appaiono come azioni di miglioramento ambientale e non risposte a specifiche criticità non mitigabili connesse al progetto in esame, secondo l'accezione della direttiva Habitat art. 6.
- Per i chiroteri i dati contraddittori sulla durata del monitoraggio, le elaborazioni prodotte e le metodologie descritte, portano ad un quadro conoscitivo non chiaro, in cui l'entità della frequentazione delle aree dell'impianto da parte delle specie potrebbe risultare sottostimata.
- Il curtailment, quale misura di mitigazione proposta per gli impatti diretti sui chiroteri, può abbassare il rischio di morte per collisione, ma non eliminarlo; il periodo di applicazione proposto (agosto-settembre) non risulta tener conto dei mesi di maggiore frequentazione dell'area da parte dei chiroteri, secondo i dati di monitoraggio restituiti, mantenendo dunque un rischio di impatto alto nei periodi con maggiore attività.
- Permangono potenziali effetti negativi non mitigati o non sufficientemente mitigati: la sottrazione di habitat di rifugio per i pipistrelli forestali, la sottrazione di habitat trofici ed un potenziale effetto trappola dovuto all'apertura di piazzole e piste di servizio attorno agli aerogeneratori. Anche se le piazzole fossero recintate, si creerebbero comunque nuove direttrici di volo e di foraggiamento generabili dall'apertura della viabilità, soprattutto all'interno delle aree boscate; il movimento delle pale eoliche soprattutto nelle zone di crinale, grazie alle correnti ascensionali può generare la concentrazione di insetti e quindi una attrattiva per i predatori, soprattutto per quelli, come le nottole, che foraggiano ad alta quota. Non si ritiene di poter escludere effetti di impatto diretto ed indiretto sulle specie di chiroteri, alcune delle quali potenzialmente presenti anche nei Siti Natura 2000.
- Per l'avifauna, come sopra argomentato, permangono dubbi sull'efficacia dei dispositivi di dissuasione/blocco/emissione di segnali acustici. Tali dispositivi potrebbero accentuare l'effetto barriera producibile dalla disposizione delle pale eoliche, concorrendo ad aumentare la frammentazione delle aree naturali e degli habitat, producendo potenzialmente un allontanamento delle specie in generale, anche appartenenti ad altri taxa, per l'aumento del rumore dell'impianto e quindi generando possibili cambiamenti nell'uso dei territori, nella mobilità delle specie da e per i Siti Natura 2000 più prossimi, nella loro distribuzione, nell'interazione con le metapopolazioni di area vasta e nei transiti nelle fasi di migrazione e di dispersione.

- Permane la sottrazione di habitat di specie, per gli uccelli, di ambienti idonei alla nidificazione di Averla piccola e di foraggiamento per i rapaci, accentuata dai dissuasori proposti: l'effetto di allontanamento ricercato con i dissuasori renderebbe quindi l'area non utilizzabile/idonea, con possibili cambiamenti nei comportamenti delle specie locali, anche nelle vicine aree protette.

- Permangono le criticità generali legate alla localizzazione dell'impianto in un'area di crinale, presso un valico montano, presso Aree Tutelate (Riserva naturale regionale Bosco di Montalto e omonimo sito di interesse regionale; ZSC Alpe della Luna) e in zone che la letteratura di settore (Dream e C.O.T.) individua come critiche per la presenza dei rapaci.

- Anche ammettendo effetti contenuti di collisione con i rapaci, ma non escludibili del tutto, si confermano le criticità già rilevate in termini di allontanamento delle specie, di perturbazione degli individui e probabilmente delle popolazioni, interferenze sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quelle in esame, perdita di habitat di riproduzione per passeriformi, anche di interesse conservazionistico e di habitat trofici. Sebbene la maggior parte delle turbine sia prevista in aree boscate, tuttavia l'apertura di viabilità e di piazzole, specie se contigue a prati pascoli, può aumentare le aree trofiche con pericolosi effetti attrattivi per ichiroterteri; tali criticità, per il principio di precauzione, possono produrre riflessi per l'integrità dei Siti Natura 2000, in termini di mantenimento di quartieri idonei per la permanenza soprattutto di rapaci che hanno home range di caccia anche molto estesi, che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi ed anche per le altre specie di passeriformi, in particolare per gli scambi con le metapopolazioni e la loro distribuzione in area vasta.

- L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura. Nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento; i Siti Natura 2000 più prossimi risultano possedere territori ad alta idoneità per biancone (ZSC Monte Calvano, ZSC Alpe della Luna, ZSC Sasso di Simone) e per Aquila reale (ZSC Alpe della Luna, ZSC Alta Valle del Tevere e ZSC Monte Calvano); per l'Aquila reale in particolare, l'Atlante COT 2023 non riporta i siti di nidificazione, ma tutto l'Appennino si ritiene vocato (i siti riproduttivi sono collocati fra i 700 ed i 1300 m) e nella ZSC Alpe della Luna la riproduzione è ritenuta probabile dagli stessi proponenti del progetto in esame; la specie è diffusa in tutta la catena appenninica con pochi tratti di discontinuità e frequenta contesti montani con praterie sommitali per la caccia.

- Rileva inoltre l'estrema vicinanza dell'impianto con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna (meno di 1km), col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto (600 metri) e con le omonime Riserve Naturali regionali.

- Il crinale interessato dall'impianto è inoltre molto prossimo al valico di Viamaggio, di collegamento fra il versante tirrenico ed adriatico dell'Appennino; le aree di crinale e di valico sono ritenute fra le situazioni orografiche più critiche per la collocazione degli impianti eolici nelle Linee Guida regionali.

## ESPRIME

la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite e alle analisi istruttorie svolte:

permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, **tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chirotteri e per gli uccelli**, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con *home range* di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.

IL Responsabile del Settore VAS e VINCA  
*Arch. Domenico Bartolo Scrascia*

AOOGR / AD Prot. 0013031 Data 12/01/2025 ore 21:21 Classifica P.130.040. Il documento è stato firmato da DOMENICO BARTOLO SCRASCIA in data 12/01/2025 ore 21:21.



# Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

*Alla* **Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze  
*regionetoscana@postacert.toscana.it*

*e.p.c. Al* **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione Generale  
Archeologia Belle Arti e Paesaggio**  
*dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it*

*e.p.c. Al* **Servizio V – Tutela del paesaggio  
della Direzione Generale Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio**  
*dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it*

*e.p.c. Alla* **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio  
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**  
*sabap-ra@pec.cultura.gov.it*

*Oggetto:* **Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR).

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

**Parere di competenza - III riunione di conferenza di servizi**

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 31915 del 12/12/2024 e relativa alla convocazione della III riunione di conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2025 ore 10:00;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC: *sabap-si@pec.cultura.gov.it*  
PEO: *sabap-si@cultura.gov.it*

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostantive all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostantive all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostantive all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della II conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 02/08/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 20266 del 06/08/2024;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito del richiamato ns. parere contrario prot. 18617 del 19/07/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

ESAMINATO con particolare riguardo alle valutazioni di seguito riportate, il documento denominato "1.22 Chiarimenti e approfondimenti II Cds" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza e della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

ESAMINATE le integrazioni documentali prodotte dal Richiedente e accettate da Codesta Regione Toscana accogliendo una proroga sull'espressione finale delle determinazioni della conferenza di servizi come da trasmessa a mezzo PEC in data 22/04/2024 con nota ns. prot. 10919 del 24/04/2024, depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> in tre cartelle denominate "Chiarimenti post CDS 1 - 2 - 3";

ESAMINATE le ulteriori integrazioni prodotte dal Richiedente e depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> all'interno della cartella denominata "Integrazioni 3";

CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche sostanziali all'impianto che mantiene le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben tre pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;



VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, riconferma quanto segue, puntualizzando gli aspetti di competenza di maggior importanza e in risposta alle osservazioni riportate nel documento "1.22 Chiarimenti e approfondimenti Il Cds" secondo i punti ivi riportati. Il testo che segue è il medesimo prodotto per l'emissione del parere di competenza ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi a cui vengono integrati paragrafi ritenuti utili a motivare la profonda valutazione negativa dell'impianto in oggetto.

Va premesso che il Proponente non entra in merito delle valutazioni negative espresse dalla Scrivente relative agli impatti percettivi e alle ricadute che le trasformazioni dell'impianto apporterebbero al territorio interessato e agli elementi di pregio del patrimonio storico-culturale e paesaggistico ivi presente. Le osservazioni si limitano a due aspetti, meramente normativi, atti a scardinare il potete vincolante attribuito al parere di competenza della Scrivente così come sancito dall'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 e, per quanto attiene la tutela monumentale, dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

Il Proponente scrive: «Com'è noto, la Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli art. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee ope legis) avrebbe natura vincolante. Nell'ultimo contributo del 19/07/2024, la Soprintendenza osserva che tale – erronea – interpretazione troverebbe conferma nel d.m. 21 giugno 2024, recante i criteri per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee».

Ebbene si intende chiarire al Proponente, che ha evidentemente mal compreso il contributo espresso, che il richiamato il cosiddetto "potete vincolante" attribuito al parere di competenza della Soprintendente è sancito dall'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021, come dettagliatamente delucidato e di seguito ribadito, e non dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, trattato dalla Scrivente al fine di evidenziare come i principi, sanciti all'art. 7, si improntano sulla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione e difatti per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto "delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali" (art. 7 comma 2 lett. a).

Come più volte ribadito (ma sembra il caso di sottolinearlo per l'ennesima volta) con Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* art. 1, comma 2.1 viene determinata la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell'identificazione delle aree idonee. La previgente fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004, è ridotta a tre chilometri. Pertanto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 articolo 20, comma 8 considera quali "aree idonee" «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h, del medesimo decreto, **né ricadono** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici».

Dall'analisi della documentazione prodotta, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere un numero assai cospicuo di beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004. Si individuano i seguenti beni sottoposti a tutela (art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs 42/2004), a cui si aggiungono i tessuti storici e le aree protette (già delucidate nel ns contributo prot. 12498 del 04/05/2023:

- a) Eremo di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- b) Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano – Pieve Santo Stefano;
- c) Fabbricato sito in loc. Montebotolino - Badia Tedalda;



- d) Cappella di Sant'Antonio o Santuario di Sant'Antonio alla Macchia – Pieve Santo Stefano;
- e) Cimitero di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- f) Eremo Madonna del Faggio – Pieve Santo Stefano;
- g) Chiesa di San Giovanni Gualberto – Pieve Santo Stefano;
- h) Chiesa di Sant'Emidio – Viamaggio, Badia Tedalda;
- i) Chiesa di San Bartolomeo – Caprile, Badia Tedalda.
- l) Tessuto storico Viamaggio – Badia Tedalda;
- m) Tessuto storico Arsicci – Badia Tedalda;
- n) Tessuto storico Il Poggio – Badia Tedalda;
- o) Tessuto storico Caprile – Badia Tedalda.
- p) Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto;
- q) ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

In particolare preme ribadire la forte vicinanza dell'impianto all'Eremo di Cerbaiolo (Pieve Santo Stefano) tutelato con dichiarazione di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015 e alla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano (Pieve Santo Stefano) con D.M. 19/11/2020, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore escursionistico e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco.

Per le motivazioni sopra riportate **l'impianto viene a collocarsi in una area che non può dirsi "idonea"**.

Tra l'altro anche il recente D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" sancisce al comma 3: «È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

Non a caso il Proponente, a cui pare utile rammentare le sue stesse parole citava tra le osservazioni redatte per la II conferenza di servizi e in coerenza con il quadro normativo vigente: «per quanto riguarda le così dette aree idonee "ope legis" (ad oggi ampliate grazie alla Legge n. 41 del 21/04/2023), si tiene a precisare che il decreto legislativo n. 199/2021 e ss.mm.ii. ha previsto alcune semplificazioni specifiche degli iter autorizzativi per gli impianti localizzati nelle aree che saranno ritenute idonee. Le semplificazioni consistono nella riduzione di un terzo dei termini per l'autorizzazione e nella natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'autorità paesaggistica. I criteri di individuazione delle aree idonee saranno definiti con decreto ministeriale, che ad oggi non risulta ancora adottato. Nelle more dell'adozione del decreto, l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 individua alcuni criteri generali, applicabili in via transitoria per individuare aree da considerare idonee. Occorre comunque rimarcare che le aree che non rispettano i criteri di cui all'art. 20 comma 8, e che quindi non possono ritenersi oggi idonee, non sono necessariamente non idonee, cioè aree sulle quali non si possono realizzare nuovi impianti. Sono solo aree dove non si applicano le semplificazioni speciali previste dall'art. 22 del decreto legislativo».

Pertanto si ribadisce come ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio che mantiene il proprio valore vincolante non potendo adoperarsi le semplificazioni disposte per le sole aree ascrivibili alle "aree idonee".

Alle parole del Proponente che lamenta come la Scrivente «interpreta l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 in modo apertamente contrario a quanto testualmente previsto dalla norma, la quale chiarisce espressamente che le aree diverse da quelle idonee non sono per ciò solo non idonee» si risponde, per l'ennesima volta, che non corrisponde al vero. Il fatto che l'impianto ricada all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda disposte dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs 199/2021 basta a qualificarlo come un intervento ricadente su un'area non definibile "idonea". L'interpretazione secondo cui la Scrivente agisce in maniera "apertamente contraria" alla norma, oltre che risultare suscettibile di valutazioni in altre opportune sedi di giudizio, viene nettamente rigettata.

A conclusione del predetto punto si vuole controbattere al Proponente che scrive: «a fronte dell'accurato – e addirittura sovradimensionato – lavoro di approfondimento paesaggistico, con le numerose fotosimulazioni



prodotte dal Proponente, dal quale emerge in modo chiaro che l'impatto visivo del progetto dai punti di osservazione più significativi risulta limitato, replica che le analisi di percettibilità "appaiono del tutto superflue a fronte del dettame di legge", salvo poi addurre – sulla scorta dell'isolata e discutibile pronuncia del T.A.R. Toscana – che bisogna invece tenere conto dell'impatto visivo dall'alto, poiché l'Eremo del Cerbaiolo è spesso ripreso con droni aerei». Ebbene, il lavoro di approfondimento paesaggistico compiuto dal Proponente (e come riscontrabile agli atti non di certo obbligato dalla Scrivente con estenuanti richieste di integrazioni) è stato innegabilmente utile a valutare in maniera esaustiva e compiuta le opere e le relative ripercussioni sul territorio, ma, e si vuole precisarlo a scarso d'equivoci, nulla influiscono rispetto alla definizione, o meno, di "area idonea". Il richiamato D.Lgs 199/2021, e successive modifiche, non prende in considerazione il livello di percettibilità delle opere, ampie o ridotte che siano, bensì considera solo altri fattori (vicinanza di beni e aree tutelate). Quando pertanto la Scrivente riporta le seguenti parole «Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge» debbono dunque intendersi limitate alle definizioni riportate nell'art. 20, comma 8 del D.Lgs 199/2021 e non di certo per le valutazioni di compatibilità e conformità al Piano paesaggistico dell'intervento.

Ebbene, questa Soprintendenza, competente ad esprimere il proprio parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento e di conformità al Piano Paesaggistico regionale, ha già ampiamente delucidato le proprie determinazioni in negativo con nota prot. 12498 del 04/05/2023, nota prot. 7298 del 14/03/2024 e in ultimo con nota prot. 18617 del 19/07/2024, che nella presente trattazione vengono riconfermate e ulteriormente approfondite.

In relazione alle parole del Proponente, ovvero: «in ogni caso, il d.m. 21 giugno 2024 è stato oggetto di una pluralità di ricorsi dinanzi al Giudice Amministrativo che, in forza delle ordinanze cautelari 3872, 3870, 3868, 3866, 3867, 3869, adottate dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2024, dovranno essere decise entro il 31 dicembre 2024, e dunque prima della scadenza del termine entro il quale le Regioni sono chiamate a individuare le aree idonee», si vuole specificare quanto segue.

Con delle Ordinanze "gemelle" (nn. 3866-3867-3868-3869-3870-3871 e 3872), pubblicate all'esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si era pronunciata sui ricorsi promossi da alcuni operatori del settore delle rinnovabili avverso le ordinanze con cui i giudici del TAR Lazio avevano rigettato le istanze cautelari presentate con i ricorsi per l'annullamento del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell'agricoltura e avente ad oggetto la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" (cd. D.M. Aree Idonee), quanto agli artt. 1, 3 e 7.

Con ordinanza n. 4298 all'esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso da un primario operatore delle rinnovabili avverso la propria ordinanza n. 3867/2024, che, in riforma dell'ordinanza TAR Lazio – Roma n. 4082/2024, aveva accolto, ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito, l'istanza cautelare presentata dall'appellante con il ricorso proposto per l'annullamento del D.M. Aree Idonee.

Ebbene, il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di sospendere il D.M. **limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c)**, che dà alle Regioni la "possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8" del decreto 199/2021, per le ragioni che seguono. Il Collegio ha rilevato come la norma appaia non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee, per cui "in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale".

In conclusione, quindi, il DM Aree idonee risulta attualmente sospeso grazie all'intervento del Consiglio di Stato, limitatamente alla sola norma dell'art. 7, comma 2, lettera c), ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree "immediatamente" idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sino al termine di efficacia dell'ordinanza in commento, ovvero sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il TAR Lazio, come noto, pronuncerà all'esito dell'udienza pubblica già fissata al 5 febbraio 2025.



Alla luce di quanto sopra, poiché l'impianto in oggetto già ricade in area non considerabile "idonea" per le motivazioni già ampiamente delucidate sopra, l'osservazione del Proponente non trova ripercussioni nelle valutazioni di merito di questa Conferenza. Resta valido e tutt'ora vigente, in quanto non sospeso dal Consiglio di Stato, l'art. 7, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024 che ribadisce come **«resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»** oggi sostituito dal D.LGS. 25 novembre 2024, n. 190; espressione di competenza che come detto mantiene la propria natura vincolante.

Per intero il comma 3 ribadisce che *«sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri».*

Ebbene, come evidenziato nel precedente parere, l'impianto ricade pienamente in aree sottoposte a tutela ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e dista soli 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo. Pertanto si evince come, seppur in attesa di uno specifico regolamento regionale e di una conseguente esatta definizione delle fasce di rispetto da individuarsi, anche il recente D.M. 21 giugno 2024 ribadisce i principi cardine di tutela già enucleati dal D.Lgs 199/2021.

In relazione alla citata Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023, già presa in considerazione nel corso delle valutazioni per la II Conferenza di Servizi, questa Soprintendenza ripercorre le valutazioni già espresse ampliandole sul finale.

Seppur sopra chiariti gli aspetti di "forma" del presente procedimento appare doveroso soffermarsi anche sugli aspetti di "sostanza" atti a giustificare le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse dalla Scrivente basate sulle integrazioni prodotte con particolare attenzione all'aggiornamento della 5.3 Relazione paesaggistica, del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni e del documento 1.17 Risposta integrazioni PAUR.

Il grafico di visibilità in figura 2 (rif. pag 9 del documento 1.17) risulta di scarsa utilità a formulare valutazioni di merito esaustive da parte della Scrivente. Nei 30 fotoinserimenti proposti, sussiste una parziale selezione di scatti fotografici eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di generare conclusioni atte a ridurre il reale impatto percettivo delle opere.

Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Proponente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in taluni casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti (emblematico il fotoinserimento dal tessuto storico di Caprile). Ne consegue che la tabella riportata in conclusione e soprattutto il grafico a torta derivato dai dati artificialmente conseguiti non possa rappresentare l'effettivo impatto percettivo delle opere di progetto che risulta di fatto realisticamente maggiore di quanto dichiarato.

Dall'Eremo di Cerbaiolo, sopra richiamato (dichiarato di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015), il proposto impianto eolico dista su indicazione progettuale soli 2,76 km. Seppur l'orografia del terreno, grazie alla presenza del rilievo montuoso di Montalto schermi parzialmente gli aerogeneratori verso il Passo del Frassineto (a nord-ovest), gli impatti percettivi dal complesso tutelato appaiono esageratamente evidenti verso il Passo di Viamaggio (a sud-est) verso cui si aprono rapporti di visibilità diretta.

L'alto valore instaurato tra il bene monumentale e l'intorno territoriale in cui è sorto è dimostrato dalla stessa Relazione storico-morfologica a motivazione della dichiarazione di interesse culturale, difatti *«L'Eremo di Cerbaiolo è un notevole esempio di insediamento religioso in ambiente impervio; nato come Monastero Benedettino e diventato poi parrocchia col titolo di Sant'Antonio [...] I terreni [omissis] attorno al complesso»*



sono, in parte boschivi e in parte a pascolo, sono tutti limitrofi all'immobile; in basso rispetto al resto del complesso e all'interno di una parte boschiva si trova la piccola cappella intitolata a Sant'Antonio, edificio a torre con un fianco poggiante sulla nuda roccia». Ma ad arroccarsi sul declivio roccioso di Montalto è l'intero Eremo, donato nel 1216 a San Francesco e detenuto dai Francescani fino al 1783, che fonda le proprie origini su un territorio appunto "impervio", aspro, lontano dai centri urbani e dalle arterie di collegamento di fondovalle. Un ambiente inospitale, senza la presenza dell'uomo e delle sue trasformazioni apportate al territorio, per permettere una vita di contemplazione spirituale e votata al raccoglimento nel mezzo dei boschi e della natura circostante (come tra i più alti esempi il Santuario de La Verna). Per la propria collocazione sopraelevata si aprono visuali panoramiche di eccezionale valore su tutti i rilievi montuosi che fanno da sfondo al bene, incorniciando delle vedute di rara bellezza. Le foto che comunemente ritraggono il complesso, al centro di visite turistiche, esperienze di raccoglimento spirituale, passeggiate di trekking, inquadrano il bene con sullo sfondo il rilievo di Montalto e le catene montagne circostanti tra cui il crinale che dal Passo di Viamaggio si estende fino al Passo di Frassineto.

E a comprovare il pregio di tali testimonianze architettoniche e dell'inscindibile rapporto col territorio circostante è lo stesso PIT/PPR all'interno della Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Valtiberina" che tra i propri elementi di valore nella relativa Invariante strutturale pone (rif. pag. 39): «*Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a carattere eremitico, che segnano e connotano significativamente il territorio: le pievi romaniche e le chiesette suffraganee ancora ben conservate (pieve di Santa Maria a Corsano, Pieve di Santa Maria a Micciano, Pieve di San Cassiano-Caprese; Pieve di San Pancrazio-Sestino; le badie (San Michele Arcangelo a Badia Tedalda, San Bartolomeo ad Anghiari, San Bartolomeo a Succastelli a Pieve Santo Stefano); gli eremi (l'Eremo della Madonna del Faggio, l'Eremo di Cerbaiolo, l'Eremo di Montecasale)* ». Insieme al più noto Eremo di Cerbaiolo anche quello, più minuto e modesto, della Madonna del Faggio, tutela *ope legis* dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 ex art. 10 comma 1, dista pressappoco 3,25 km dall'impianto.

Ben oltre le criticità, in parte già esposte e riprese nel proseguo, in ordine alla tutela paesaggistica dell'area questa Soprintendenza, quale organo di controllo periferico del Ministero della Cultura, chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla tutela monumentale per cui detiene competenza esclusiva, ritiene l'intervento in aperto contrasto con la salvaguardia dei valori fondanti del complesso e instaurati tra il bene e il territorio che lo circonda. Neppure possono essere adottate misure atte ad una mitigazione degli impatti percettivi dell'impianto in quanto pale eoliche di 180 metri di altezza da terra non permettono alcuna misura contenitiva dei rapporti di intervisibilità.

A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, «*qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente*», la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.

A tal fine il Proponente cita l'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01) che vede il Ministero aver espresso dissenso motivato in sede di conferenza di servizi per la valutazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile basando le proprie determinazioni sull'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004. In tale Ordinanza viene riportato: «*Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004 [...] il Proponente si limita a sottolineare che una cosa è tenere conto del parere espresso dalla Soprintendenza, il che è ovviamente doveroso, un'altra è attribuire a tale parere valore vincolante: ciò che la citata Ordinanza della Cassazione ha chiarito, infatti, è che*



*non solo la conferenza di servizi deve proseguire nonostante il dissenso motivato del MIC, ma anche – e soprattutto – che può concludersi con un provvedimento positivo».*

Rispetto a quanto detto la Scrivente si limita ad esercitare i poteri che gli vengono attribuiti dalla Legge e nello specifico dall'art. 26, comma 2. Le motivazioni negative illustrate sono difatti largamente sufficienti a chiarire come il progetto non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere e pertanto, con pronuncia negativa del Ministero, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

A sancire quanto sopra è l'art. 183, comma 6 del D.Lgs 42/2004 che blinda tale disposizione in quanto *«Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».*

Nonostante l'indubbio valore attribuito alla citata Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essa si riferisce ad un singolo e specifico caso diverso da quello in esame e non avente portata generale al pari di un dispositivo di Legge.

Per le medesime motivazioni viene espresso un giudizio negativo anche in merito alla salvaguardia monumentale della Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano (dichiarata di interesse culturale con D.M. 19/11/2020) dalla cui Relazione storico-morfologica, a motivazione del valore del bene, si evince *«nella tradizione locale è un luogo di culto e un elemento identitario importante».* Seppur gli elementi valoriali sotto il profilo storico e architettonico dell'immobile siano inferiori rispetto al vicino Eremo di Cerbaiolo appare doveroso sottolineare la prossimità dell'impianto e la sua percezione visiva diretta di tutte e sette le pale eoliche di progetto che si stagliano sul crinale di sfondo della Chiesa (rif. documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni pag. 16).

Sul rapporto di intervisibilità intercorrente tra bene culturale e paesaggio circostante, e sulle modalità di godimento e fruizione delle componenti paesaggistiche costituenti un'ampia e ricca realtà come quella oggetto di trasformazione sembra utile citare la sentenza n.797/2023 di recente pronunciamento da parte del TAR Toscana da cui si evince come *«una pur limitata visibilità dell'opera, anche dall'alto, può certamente incidere sulla complessiva percezione visiva dell'area, tanto più che oggigiorno la possibilità di apprezzare il paesaggio da una prospettiva aerea non può ritenersi del tutto remota, dovendosi pertanto fare riferimento ad una nozione più ampia di panorama».*

Secondo quanto sopra esposto, le foto che ritraggono l'Eremo di Cerbaiolo sono in buona parte scattate da punti panoramici a distanza che inquadrano il bene immerso tra i monti e i boschi che lo accerchiano. Non solo: numerosissime immagini lo raffigurano (di qui il riferimento alla sentenza citata) con riprese scattate dall'alto mediante l'utilizzo di droni aerei. Quanto esposto serve a suggellare come le modalità di fruizione, di godimento pubblico del bene e di valorizzazione dello stesso, oltre che di tutela, siano inequivocabilmente alterate in negativo e compromesse nei propri caratteri valoriali, dalla realizzazione delle opere in progetto.

In risposta alle osservazioni finali si specifica che il contenuto offerto dalla citata sentenza TAR Toscana n.797/2023 è stato inserito e trattato unicamente come ulteriore contributo ed elemento aggiuntivo di valutazione. Per la peculiarità del bene e soprattutto per le caratteristiche del proprio inserimento nel contesto circostante, quanto emerso dalla sentenza pare assolutamente appropriato e coerente.

Si pone poi l'attenzione sulle recenti determinazioni del TAR Sardegna sulla realizzazione di impianti eolici simili al presente. L'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, grazie all'approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 *«non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti»* (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

E ancora *«se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella*



polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il "territorio", quale componente dell'"ambiente", costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre"» (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).

Ne deriva che la cosiddetta transizione ecologica, auspicabile e concretamente in essere, non può avvenire se non coniugando le restanti esigenze di tutela e di interesse pubblico tra cui *in primis* la salvaguardia della componente paesaggio e del patrimonio monumentale.

A mero titolo esemplificativo e solo per citare una parte delle più recenti istanze pervenute, la Scrivente, che capziosamente potrebbe essere additata quale di perenne ostacolo alla transizione, **ha valutato positivamente la compatibilità di impianti da fonte eolica** quale ad esempio il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia per complessivi 270 MW, il parco eolico offshore Wind Project per una capacità complessiva di 225 MW, parco eolico Civitavecchia B offshore Wind per una capacità complessiva di circa 375 MW, la centrale eolica denominata Modica della potenza di 504 MW in provincia di Viterbo e la centrale eolica denominata Montalto di Castro 2 della potenza di 510 MW anch'essa in provincia di Viterbo.

Si rammenta che l'impianto in oggetto pesa per 29,4 MW di potenza.

Pertanto laddove il Proponente dichiara che «*la Soprintendenza omette di ricordare che l'ordinamento europeo oggi prevede l'esatto opposto: com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 16-septies della direttiva UE 2023/2413, "fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi"*», commette un errore, quantomeno di onestà intellettuale, in quanto come provato dall'ingente numero di pareri favorevoli, la Scrivente non può essere di certo additata come contraria, di principio, alla realizzazione di impianti F.E.R. capaci di raggiungere gli obiettivi europei imposti e finalizzati alla minore emissione di inquinanti e anidride carbonica in atmosfera.

Le valutazioni negative, interamente riconfermate e sopra espresse, si riferiscono unicamente al caso specifico.

Merita tuttavia, allargando lo sguardo rispetto al caso in esame, porre l'attenzione sul vero nodo, cruciale, che attiene alla realizzazione degli impianti F.E.R. e, come detto, al conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione fissati al 2030 dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): come procedere potendo garantire il rispetto di gli interessi pubblici coinvolti (tutti) e rappresentati dai vari Enti e Amministrazioni chiamate oggi ad esprimersi.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" novella al comma 2: «*Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio*».

Il principio sotteso, centra con lucida schiettezza un concetto chiave: coniugare le esigenze di decarbonizzazione fissate dai target europei con quelle di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione così come fissato dall'art. 9 della nostra Costituzione.

Al successivo art. 3 dedicato all'"Interesse pubblico prevalente" si precisa al comma 1: «*In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del*



decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018».

La norma è chiara: come correttamente esposta dal Proponente, la realizzazione degli impianti FER è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valora nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Per queste due ultime componenti, la Scrivente, quale Amministrazione competente, esprime proprio giudizio negativo.

Sull'assunto "Interesse pubblico prevalente" merita la lettura dell'articolo recentemente pubblicato in occasione del Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani tenutosi a palazzo Spada il 18 e 19 Ottobre 2024 dal titolo "Il Giudice amministrativo e il cambiamento climatico". Il testo, di cui se ne riportano degli estratti, è del Dott. Paolo Carpentieri, Presidente TAR Emilia Romagna e Consigliere di Stato, che come noto ha rivestito dal 2010 al 2018 il ruolo di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che componente dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio; pertanto figura di primo piano nel panorama nazionale sul tema:

« [...] Ed infatti si sostiene oggi, addirittura, che il bilanciamento sarebbe stato ormai operato a monte dalla normativa europea sovraordinata e dalla legge nazionale, poiché l'art. 1 della direttiva 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha inserito nella direttiva (UE) 2018/2001 un nuovo art. 16-septies – rubricato "Interesse pubblico prevalente" – in base al quale "Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE".

Sicché oramai non ci sarebbe più partita, non ci sarebbe più niente da bilanciare (al livello di procedimento amministrativo, di conferenza di servizi, o dinanzi al giudice amministrativo), con il risultato pratico che tutti i progetti di parchi eolici e di campi fotovoltaici – se necessari per raggiungere i risultati del PNIEC – dovrebbero di necessità essere realizzati, a questo punto ovunque piaccia all'impresa proponente, a nulla potendo valere l'opposizione della Regione, del Comune, del comitato di cittadini o della soprintendenza.

Insomma, saremmo al cospetto di un novello super-interesse "tiranno", quello alla lotta al mutamento climatico e al raggiungimento della neutralità climatica, dinanzi al quale tutto deve recedere e soccombere.

Tesi questa a mio sommesso avviso discutibile. Dubito che la direttiva europea possa porsi al di sopra dell'art. 9 della Costituzione (che tale pretesa graduazione, con asserita primazia dell'ambiente-ecologia-transizione ecologica, non opera) e dubito che la (poco consapevole) locuzione adoperata nella direttiva possa valere a scardinare il nostro sistema delle tutele, essendo ben possibile (e consigliabile) un'interpretazione sistematica più coerente e ragionevole. Basti pensare che, portando alle sue estreme conseguenza questa tesi, si perverrebbe all'assurdo che dovrebbe essere sempre consentito l'efficientamento energetico di un edificio storico vincolato anche sovrapponendo alla facciata storica un cappotto termico, nulla potendo in contrario il diniego di autorizzazione del soprintendente, come tale sempre recessivo e illegittimo, sol che sia dimostrato che il cappotto termico, riducendo le emissioni dell'edificio, contribuisce alla lotta al mutamento climatico. [...]

E allora è semplicemente falso dire che il conflitto è tra "ambiente-ecologia", da un lato, e "paesaggio-agricoltura", dall'altro lato, ossia tra chi vuole i "parchi eolici" e i campi fotovoltaici per fare la transizione ecologica e chi, come i Comuni e i comitati di cittadini (o le soprintendenze), si oppone alla transizione ecologica perché non vuole il cambiamento:



*In realtà il conflitto è tra le imprese che perseguono i propri interessi economici (leciti e legittimi, per carità), da un lato, e coloro che difendono gli interessi collettivi o diffusi alla tutela dell'identità paesaggistico-culturale (contro il consumo di territorio e di paesaggio), dall'altro lato.*

*La verità è che qui si contrappongono due modelli alternativi di sviluppo o, meglio, due diverse e contrapposte visioni del futuro dei territori e del tipo di sviluppo che le comunità vogliono per sé e per i propri figli.*

*La verità è che questa transizione ecologica, fatta in questo modo forse poco lungimirante, che consuma suolo, territorio, agricoltura e paesaggio, secondo la classica logica dell'economia estrattiva, può al più servire, questo sì, ad assicurare una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico del paese, soprattutto in tempi disgraziati di ritorno alla guerra, quali quelli che purtroppo stiamo vivendo in questi anni. Ma certo non serve affatto a combattere il cambiamento climatico. [...]*

*Qui, peraltro, devo precisare, nessuno è contrario alla transizione ecologica. Che si debba fare è (per me) fuori discussione. Non è in discussione il se si debba fare, ma solo il come, il modo, la misura della sua realizzazione (come proverò a chiarire più avanti). [...]*

*Ma, allora, qual è l'alternativa? È stato detto mille volte: si coprano obbligatoriamente tutti i capannoni industriali, i sedimi autostradali e ferroviari in disuso, le aree abbandonate e degradate delle nostre pessime periferie urbane. [...]*

*Il problema sta nell'assenza di pianificazione, nell'assenza di un reale ed effettivo governo pubblico dei processi, nella scelta di abbandonare questa transizione alla mano invisibile del dio mercato, al laissez faire, per cui le imprese intervengono dove più conviene loro, dove i terreni costano meno, e cioè sulle aree agricole verdi. [...]*

*Prima di distruggere i nostri paesaggi – e concludo – dovremmo riflettere bene e a lungo su cosa sta accadendo nel mondo e su quali possano essere le risposte reali e vere al mutamento climatico.*

*Aggiungo che la tecnica del bilanciamento non sempre (o quasi mai) può funzionare per la tutela del patrimonio culturale, per la semplice ragione che il bene culturale o paesaggistico è unico, è irriproducibile, non lo puoi spostare da un'altra parte, mentre, nel contempo, l'impatto visivo dei parchi eolici e dei campi fotovoltaici è di regola tale da stravolgere radicalmente la facies del territorio interessato dall'intervento, trasformandola di fatto in un paesaggio industriale.*

*In conclusione, occorre certamente trovare un punto di mediazione ragionevole, su questo non c'è dubbio. Ma questa mediazione, per essere ragionevole, deve poggiare sulla realtà e sulla verità e non su falsi miti [...]*».

Per i restanti punti già trattati se ne conferma la validità e di seguito mantenuti integrando unicamente le valutazioni negative già esposte con le considerazioni relative all'intervento descritto nell'elaborato "PSS-4.26A\_Dttaglio opera di contenimento OB.42 (rinominato 098dett\_ob42)" che il Proponente ha prodotto in risposta al contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio di Codesta Regione. A conferma degli impatti percettivi e di rilevante alterazione dei profili naturali del terreno, unite alle ingenti trasformazioni per la realizzazione delle piazzole di esercizio, delle fondazioni dei pali e delle corsie e viabilità di collegamento, il muro di sostegno proposto in progetto si eleva da terra per un'altezza massima oltre i 7 metri e per uno sviluppo di oltre i 70 metri. A paragone si consideri un fabbricato di due piani terra.

Tale elemento contribuisce ad una complessiva valutazione negativa degli interventi di cui all'oggetto.

In merito agli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di altri impianti eolici i cui procedimenti autorizzativi sono già stati avviati, vale ribadire, secondo quanto correttamente osservato dal Proponente e come già comunicato in sede di determinazioni per l'impianto di "Badia del Vento", che non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi.

E' però fatto obbligo per il Proponente rendere esaustivi gli effetti cumulativi rispetto ai tre procedimenti autorizzatori avviati preliminarmente, ovvero l'impianto "Badia del Vento" (tot. 7 aerogeneratori) del medesimo Richiedente Società FERA Srl e gli impianti presso Poggio dell'Aquila (tot. 2 aerogeneratori) proposti dalla Società Orchidea Preziosi Srl e Biagirini Silvio e n. 1 dalla Società ENIT Sas. La Orchidea Preziosi non a caso



chiede nelle ultime osservazioni consultabili sul sito regionale Settore VIA-VAS una modifica al presente impianto atto a garantire una distanza minima di 500 metri rispetto agli aerogeneratori di propria competenza. Ciò anche a dimostrazione di come l'insieme di tutte le pale eoliche ad oggi in essere siano significativamente fitte tra loro rischiando, come già comunicato nel precedente parere, di venire a determinare una vera e propria barriera visiva tra l'alta Valtiberina toscana e, scavallando, l'alta Valmarecchia e l'alta Valle del Savio romagnole.

Le valutazioni della Scrivente sono *in primis* formulate sulla base dell'esame del documento aggiornato 5.2 Studio di impatto ambientale paragrafo "5.3. Impatti cumulativi" (da pag. 322 a 327) e in particolare dell'elaborato 5.3 Relazione paesaggistica in cui l'argomento viene trattato nel paragrafo "8.1.10. Impatti cumulativi". Risulta efficace a livello grafico la "Figura 82 - Estratto PSS-5.24\_Analisi visiva – AIP e Area di impatto visivo cumulativo". Da questa si evince in maniera chiara come ampie fasce di territorio mostrino rapporti diretti di intervisibilità anche a lunga distanza (l'analisi viene condotta entro un raggio di 9 km ma gli impatti percettivi superano abbondantemente tale misura) e soprattutto come un'alta percentuale dello stesso presenti impatti derivanti dalla sommatoria con altri due, tre, quattro in totale, impianti in fase autorizzatoria (aree colorate in verde e giallo).

Secondo quanto sopra riportato, la planimetria dimostra ulteriormente come dall'Eremo di Cerbaiolo si aprano visuali dirette sugli aerogeneratori rivolti verso il Passo di Viamaggio (secondo quanto dichiarato dal Proponente in numero di 2), dalla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano si aprano visuali dirette su tutti gli aerogeneratori di Passo del Frassineto e di Poggio dell'Aquila (tot. 7+3 ovvero 10) in analogia alla Canonica della Chiesa di San Lorenzo (dichiarata di interesse culturale con D.M. 06/04/1998) da cui è percepibile la totalità di detti impianti. Seppur a maggiore distanza vale la stessa criticità per i beni monumentali rappresentati dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e del bene sito in loc. Montebotolino, o dalla Chiesa di San Bartolomeo a Caprile che si collocano in posizione mediana rispetto all'impianto eolico di "Badia del Vento" e del presente "Passo di Frassineto" (oltre che di quelli su Poggio dell'Aquila) risentendo di duplici, triplici effetti. Manca del tutto la rappresentazione attraverso efficaci fotoinserimenti raffiguranti la complessità degli impianti per valutare con maggiore consapevolezza gli effetti cumulativi indotti dalla sommatoria degli aerogeneratori. Emblematico è il caso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle per la quale viene appositamente scelta una veduta panoramica rivolta esclusivamente verso destra rispetto al piazzale antistante, ovvero verso l'impianto di "Passo di Frassineto" (visibili tutti i 7 aerogeneratori), capace però di celare i restanti aerogeneratori dell'impianto (del medesimo Proponente) di "Badia del Vento", appena sulla sinistra della foto, da cui risultano visibili altri 7 aerogeneratori (e a distanza più ravvicinata) per un totale di ben 14 pale eoliche (rif. pag 7 del documento "1.25\_Controdeduzioni Soprintendenza Siena Grosseto e Arezzo" seppur prodotto per altro procedimento autorizzatorio già avviato).

In ultimo, se il problema vuole essere affrontato in termini statici, si evince sinteticamente dalla tabella riportata a pag. 46-47 del documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni come da solo 6 dei 27 punti significativi selezionati si percepisce un solo impianto eolico. Stima che, prendendo in considerazione i restanti procedimenti autorizzatori in essere (es. Poggio Tre Vescovi, Poggio della Campana, ecc) potrà solo aggravarsi in termini percettivi.

In riferimento agli interventi di abbattimento in aree boscate.

Volendo ribadire la **non conformità** dell'intervento alle prescrizioni contenute nell'art. 12.3 dell'Elaborato 8b del PIT/PPR della Regione Toscana, già ampiamente delucidate nel parere ns. prot. 12498 del 04/05/2023, la Scrivente intende soffermarsi sugli impatti negativi generati dall'abbattimento di ampie aree boscate sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 che fa propria la disciplina di stampo ecologista suggellata dalla Legge Galasso n.431/1985.

Dall'esame dell'elaborato 5.25 Interventi ricadenti in aree boschive si evince: «Utilizzando questo tipo di approccio, l'area boscata coinvolta dagli interventi di Viabilità, Piazzole di montaggio, fondazioni e Piazzole ausiliarie, nell'area d'impianto è pari a circa 29.711 mq, l'area boscata coinvolta dal cavidotto è di circa 268 mq e l'area boscata coinvolta dagli interventi definiti nel Road Survey è pari a circa 1.666 mq; per quanto riguarda la realizzazione della SSE, non c'è interferenza con aree boscate. [...] si è operato un riconteggio che ha escluso



alcune superfici cartografate come bosco ma che in realtà non lo sono, rivedendo quindi la stima complessiva che scende a circa 30.719 mq» contro i 31.645 mq iniziali. Considerando inoltre che la superficie di bosco sottratta sarà solo parzialmente ripristinata con opere di rimboschimento per 16.757 mq si determina una superficie boscata definitivamente perduta di circa 14 mila mq.

Il Proponente prosegue la trattazione specificando: «*La quota rimanente di superficie non ricostituita in fase di esercizio, inferiore ai 31.645 mq disbosca in fase di cantiere, potrebbe essere recuperata con il meccanismo del rimborso compensativo, in mancanza di superfici alternative da rimboschire, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 44 della Legge Forestale regionale.*».

A maggior ragione si comprende come l'esecuzione delle opere, in particolare dovute alla realizzazione delle piazzole alla base delle pale e dei relativi collegamenti d'accesso alla strada asfaltata esistente, oltre a comportare estesi abbattimenti di boschi tutelati, sarà ripristinata solo per circa metà intervento e laddove si procederà ai ripristini ambientali (comunque auspicabili in sostituzione della mera monetizzazione) ci vorranno decine d'anni prima di ottenere nuovamente alberature di una certa consistenza e una vegetazione ben strutturata.

Tornando a considerare le prescrizioni sopra accennate ben si comprende come il comma 1 e il comma 3 siano inequivocabilmente violati dall'esecuzione delle opere in contrasto alla disciplina del PIT:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

In merito a questo ultimo aspetto preme sottolineare, "con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio" come l'impianto produca fortissimi impatti in negativo diretti sulla riserva regionale del Bosco di Montalto, tutela dalla Parte III del D.Lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), che si colloca esattamente di fronte al nuovo impianto eolico con il quale instaura rapporti di intervisibilità diretti aggravati dalla strettissima vicinanza (meno di un kilometro e mezzo). Gli effetti e gli impatti percettivi sono eloquenti nel fotoinserimento a pag. 65 del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni. Grazie alla posizione sopraelevata del rilievo montuoso appare, con tutta la sua brutalità, la sovrapposizione cumulativa dei 7 aerogeneratori di Passo di Frassineto, dei 3 verso sinistra di Poggio dell'Aquila e anche, sullo sfondo a maggiore distanza, dei 7 aerogeneratori di Badia del Vento (totale ben 17 pale eoliche). Tali manufatti, per proprie dimensioni (si ribadisce il paragone in altezza con un grattacelo di sessanta piani fuori terra), caratteristiche tecniche, cromia, si pongono innegabilmente come elemento di forte disturbo alla godibilità pubblica della risorsa paesaggio che verrebbe compromessa e negata per almeno tre decine d'anni.

In riferimento alla Quota dell'impianto:

Come già posto in evidenza dalla Scrivente Soprintendenza per l'impianto eolico poco distante di Badia del Vento, deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (interpretazione tra l'altro confermata dall'art. 5 dell'"Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e



rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana).

A tale interpretazione viene incontro quanto pronunciato dal Giudice Amministrativo con sentenza TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 che ha trattato esattamente il medesimo tema. Si rileva: «Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante. [...] Le resistenti propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo. Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente. [...] Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano, lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo». Ovviamente si tratta di una lettura interpretativa pienamente condivisibile da parte della Scrivente in quanto rafforza, in maniera assolutamente ponderata, una corretta lettura del paesaggio così come percepito dalle popolazioni (cit. Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 firmata a Firenze) e dei suoi elementi di valore da salvaguardare.

La sentenza conclude stabilendo: «Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a "le montagne", ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni».

Secondo tale logica, condivisibile, la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo.

In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico: il primo a nord-est è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, mentre il secondo verso sud-ovest dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m. pertanto si intende verificare se sussistono rapporti di intervisibilità diretti con l'impianto eolico. Tale dimostrazione viene fornita dallo stesso documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni ove nella Figura 1 - Elaborato grafico "5.24B\_Analisi visiva - AIP Area impatto potenziale cumulativo" si nota chiaramente come dal primo punto sia visibile perfettamente l'impianto di Passo di Frassineto (7 pale) oltre entrambi gli impianti di Poggio dell'Aquila (1+2 pale) per un totale di 10 aerogeneratori disturbanti il paesaggio. Dal secondo punto, analogamente, si intercettano visivamente i tre impianti citati, senza escludere la possibilità nelle porzioni campite in giallo di inquadrare (effettivamente) a lunga distanza anche l'impianto di Badie del Vento.

Sulla base di quanto sopra delineato appare necessario estendere la verifica di conformità dell'intervento anche alle prescrizioni di cui all'art. 9.3 dell'Elaborato 8b del PIT ovvero:

*a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:*

*1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;*

*2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;*

*3 - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.*



La Scrivente ritiene l'intervento fortemente lesivo della tutela di tali ambiti paesaggistici in violazione evidente del comma 3.

In riferimento alle opere di adeguamento stradale.

Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. 12498 del 04/05/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli).

Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

Sotto il profilo della tutela archeologica, si conferma il parere espresso con nota prot. SABAP SI n. 5071 del 22/2/2023, fatte salve le modifiche introdotte dall'art. 19 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 in relazione ai tempi di espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Per IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE  
Dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO  
Arch. Gabriele NANNETTI  
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.  
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

